



3 aprile 2020

Rapporto esplicativo sulla modifica dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparec- chi elettrici ed elettronici (ORSAE)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021

Riferimento/Numero d'incarto: S285-0786

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Situazione iniziale	4
1.2	Motivazioni per la revisione.....	5
1.3	Lavori preparatori precedenti legati alla revisione	6
2	Principi del progetto	7
2.1	Sistema di ripresa ottimizzato degli apparecchi elettrici ed elettronici usati.....	7
2.1.1	Sintesi.....	7
2.1.2	Introduzione di un sistema di finanziamento obbligatorio	8
2.1.3	Transizione dal sistema esistente al nuovo sistema di ripresa ottimizzato	14
2.1.4	Copertura di mercato della soluzione proposta	14
2.2	Estensione del campo d'applicazione	15
2.3	Ecologizzazione del riciclaggio degli apparecchi.....	15
2.3.1	Promozione del riutilizzo	15
2.3.2	Miglior sfruttamento del potenziale di riciclaggio	16
2.3.3	Elaborazione di un aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica.....	16
3	Rapporto con il diritto internazionale	17
4	Spiegazioni concernenti le singole disposizioni.....	18
4.1	Articolo 1 Scopo	18
4.2	Articolo 2 Oggetto e campo d'applicazione	18
4.3	Articolo 3 Definizioni	19
4.4	Articolo 4 Obbligo di etichettatura e d'informazione	21
4.5	Articolo 5 Obbligo di restituzione.....	21
4.6	Articolo 6 Obbligo di ripresa	21
4.7	Articolo 7 Protezione dei dati	23
4.8	Articolo 8 Obbligo di smaltimento.....	23
4.9	Articolo 9 Requisiti per lo smaltimento	24
4.10	Articolo 10 Obbligo di pagare la tassa.....	25
4.11	Articolo 11 Esenzione dall'obbligo di pagare la tassa.....	26
4.12	Articolo 12 Ammontare della tassa	27
4.13	Articolo 13 Obbligo di notifica.....	28
4.14	Articolo 14 Riscossione della tassa.....	29
4.15	Articolo 15 Impiego della tassa	29
4.16	Articolo 16 Condizioni per il pagamento	30
4.17	Articolo 17 Rimborso	31
4.18	Articolo 18 Procedura	31
4.19	Articolo 19 Mandato all'organizzazione privata	32
4.20	Articolo 20 Disposizioni per l'organizzazione privata.....	32

4.21	Articolo 21 Compiti dell'organizzazione privata	33
4.22	Articolo 22 Vigilanza sull'organizzazione privata	34
4.23	Articolo 23 Costituzione ed elezione del gruppo di esperti	34
4.24	Articolo 24 Compiti del gruppo di esperti.....	34
4.25	Articolo 25 Riunioni del gruppo di esperti.....	36
4.26	Articolo 26 Raccomandazioni del gruppo di esperti.....	36
4.27	Articolo 27 Deliberazioni del gruppo di esperti	36
4.28	Articolo 28 Segreteria del gruppo di esperti	37
4.29	Articolo 29 Obbligo di notifica dei flussi di materiali e di sostanze	37
4.30	Articolo 30 Logistica di smaltimento	38
4.31	Articolo 31 Controllo	38
4.32	Articolo 32 Esecuzione	39
4.33	Articolo 33 Aiuto all'esecuzione dell'UFAM	39
4.34	Articolo 34 Abrogazione e modifica di altri atti normativi	40
4.35	Articolo 35 Disposizioni transitorie	40
4.36	Articolo 36 Entrata in vigore.....	41
5	Modifica di altri atti normativi.....	42
5.1	Ordinanza sugli imballaggi per bevande	42
5.2	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.....	42
6	Ripercussioni	43
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	43
6.3	Ripercussioni per i Comuni	43
6.4	Ripercussioni per l'economia	43
6.4.1	Scenario A: sistema di finanziamento con la sola TSA	43
6.4.2	Scenario B: sistema di finanziamento con TSA e CRA	44
6.4.3	Sicurezza finanziaria dello smaltimento	45
6.4.4	Pari opportunità sul mercato	45
6.4.5	Innovazione e sicurezza dell'investimento	45
6.5	Ripercussioni per l'economia domestica	46
6.6	Ripercussioni per l'ambiente	46
6.7	Ripercussioni per la salute.....	46

1 Introduzione

La mozione 17.3636 della CAPTE-S «Urge intervenire sul sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati» è stata adottata il 27 settembre 2018 con il testo seguente: *«Il Consiglio federale è incaricato di attuare rapidamente un sistema ottimizzato di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati per il quale è necessario garantire che anche i commercianti online e gli importatori non possano più aggirare il sistema in Svizzera. Quest'ultimo dovrà essere attuato principalmente da attori del settore privato e l'onere amministrativo dovrà essere il minore possibile»*. Il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare la presente revisione dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620).

1.1 Situazione iniziale

Dal 1° luglio 1998 è in vigore l'ORSAE. L'ordinanza obbliga i commercianti a riprendere gratuitamente gli apparecchi elettrici ed elettronici usati che hanno in assortimento, in particolare gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento, della burocratica, dell'informazione e della comunicazione, nonché gli elettrodomestici e i dispositivi d'illuminazione. I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate. Per gli utenti finali si applica l'obbligo di restituzione dei vecchi apparecchi elettrici (VAE). L'ORSAE fissa criteri minimi per lo smaltimento sostenibile degli apparecchi, in particolare lo stato della tecnica.

Già prima dell'entrata in vigore dell'ORSAE, l'economia privata aveva sviluppato su base volontaria il finanziamento dei costi di riciclaggio per i frigoriferi e altri apparecchi tecnologici informatici e di comunicazione. La combinazione del sistema di finanziamento volontario privato esistente e delle norme dell'ORSAE è stata la base per un riciclaggio efficace degli apparecchi in Svizzera. Gli utenti finali da allora possono restituire presso punti di vendita e centri di raccolta gli apparecchi usati. Così sempre più apparecchi usati sono stati restituiti nei centri di raccolta invece di finire tra i rifiuti urbani e hanno potuto essere riciclati.

Le quantità di raccolta e le quote di riciclaggio per gli apparecchi elettrici ed elettronici usati continuano a crescere. Nel 2018 nel complesso sono state raccolte circa 126 000 tonnellate di rottami elettrici ed elettronici, pari a circa 15 kg pro capite per la popolazione residente. La Svizzera ottiene pertanto uno dei migliori risultati al mondo in termini di raccolta e riciclaggio. Gli apparecchi sono valorizzati in buona parte in aziende di riciclaggio in Svizzera secondo lo stato della tecnica. Gli apparecchi vecchi sono una fonte importante di materie prime secondarie (ad es. ferro, alluminio, rame e oro). Le miscele metalliche complesse che sono generate devono essere poi separate in aziende specializzate tramite procedimenti piro- o idro-metallurgici.

Al momento, il finanziamento della raccolta differenziata e del riciclaggio sono garantiti da tre sistemi settoriali privati. Il sistema di finanziamento volontario è gestito dagli organismi settoriali seguenti:

- SWICO Recycling¹ per la burocratica, l'informazione e la comunicazione, nonché l'elettronica d'intrattenimento;
- SENS eRecycling² per elettrodomestici, attrezzi elettrici nonché apparecchi elettrici ed elettronici per lo sport, il tempo libero e il gioco;
- SLRS³ per lampade e dispositivi d'illuminazione.

¹ SWICO: Associazione economica per la Svizzera digitale www.swico.ch; Organizzazione per il riciclaggio; www.swicorecycling.ch

² SENS eRecycling: Fondazione SENS; www.erecycling.ch

³ SLRS: Fondazione svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d'illuminazione e delle lampade; www.slrs.ch

La maggior parte dei fabbricanti e degli importatori di apparecchi è legata a uno o più gestori. Per gli apparecchi che hanno distribuito pagano in anticipo un contributo volontario (contributo di riciclaggio anticipato CRA), che fornisce ai gestori i mezzi per finanziare la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi. Le tariffe CRA sono verificate e fissate periodicamente in maniera individuale dai gestori del sistema di finanziamento. Le tariffe si orientano alle esperienze acquisite in percentuali di ritorno e costi di smaltimento. I CRA stessi sono inclusi nel prezzo di vendita di un apparecchio elettrico o elettronico.

Negli ultimi anni più della metà degli apparecchi non è stata restituita presso i punti di vendita (i soggetti con obbligo di ripresa), bensì presso i centri pubblici di raccolta. La fitta rete di oltre 500 centri pubblici di raccolta in Svizzera completa la possibilità di restituzione presso il commerciante e viene gestita ad esempio dai centri di raccolta comunali e dalle associazioni di raccolta dei rifiuti. I commercianti sono così fortemente alleggeriti dall'onere della ripresa dei VAE. I centri di raccolta hanno contratti con uno o più dei tre gestori del sistema di finanziamento volontario che consentono loro di far ritirare gratuitamente gli apparecchi raccolti per lo smaltimento.

L'applicazione combinata di norme giuridiche e prestazioni volontarie dei sistemi di smaltimento e di finanziamento per i VAE ha dimostrato il proprio valore raggiungendo grandi successi.

1.2 Motivazioni per la revisione

Negli ultimi anni, tuttavia, gli interventi di diversi attori hanno fatto sì che si imponesse la necessità di una revisione dell'ordinanza. In primo luogo, oltre che realizzare il modello di economia circolare, occorre colmare le evidenti lacune di finanziamento nel sistema volontario. La politica ha colto la palla al balzo e con un intervento parlamentare e la successiva adozione della mozione corrispondente ha avviato la revisione (si veda anche 1.3).

I principali motivi delle lacune di finanziamento sono:

- fabbricanti, importatori e commercianti di apparecchi elettrici ed elettronici non legati a un sistema settoriale di finanziamento volontario: nonostante anche questi fabbricanti, importatori e commercianti riprendano i VAE gratuitamente smaltendoli a proprie spese, per i fabbricanti, gli importatori e i commercianti legati al sistema di finanziamento volontario insorge uno svantaggio di mercato, poiché la quota di VAE ripresa di norma è più contenuta rispetto al numero di apparecchi venduti. Così numerosi VAE venduti senza CRA finiscono nei canali di smaltimento del sistema di finanziamento volontario, comportando una perdita di introiti per i sistemi di finanziamento;
- acquisti diretti di apparecchi elettrici ed elettronici all'estero: numerosi apparecchi privi di CRA entrano nel mercato svizzero anche in questo modo e sono smaltiti in Svizzera, senza che lo smaltimento venga finanziato in anticipo;
- una costante crescita degli acquisti online di apparecchi elettrici ed elettronici presso commercianti esteri, che entrano nel mercato svizzero senza CRA e sono poi smaltiti in Svizzera.

Vari attori hanno portato all'attenzione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ulteriori punti critici del sistema di finanziamento volontario attuale:

I centri pubblici di raccolta, ad esempio, lamentano compensi troppo bassi per le attività di raccolta dei VAE, che condurrebbe a sovvenzionamenti trasversali della ripresa a spese della tassa di base prevista per lo smaltimento dei rifiuti urbani. In tal modo si aggirerebbe quindi in parte il principio di causalità. Anche le aziende di smaltimento considerano i compensi per il riciclaggio troppo bassi, e questo rallenterebbe o impedirebbe del tutto gli investimenti volti a migliorare lo stato dell'arte.

Alcuni attori, poi, mettono in questione criticamente la mancanza complessiva di trasparenza nell'attribuzione dei flussi di materiali alle aziende di smaltimento nonché nei flussi di finanziamento. Inoltre sollevano dubbi che l'attribuzione dei VAE ai vari attori corrisponda al libero mercato e si chiedono fino a che punto occorran tre gestori per un sistema di finanziamento volontario, i quali incrementano senza ragione i costi amministrativi del sistema.

In un quadro come quello appena descritto, il carattere volontario di una soluzione settoriale mostra i propri limiti.

1.3 Lavori preparatori precedenti legati alla revisione

Il primo progetto di revisione totale dell'ORSAE, oggetto di indagine conoscitiva nel 2013, prevedeva quale soluzione al problema l'obbligo di finanziamento anticipato dello smaltimento, come previsto nell'articolo 32a^{bis} della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Nel contempo è stata prevista la possibilità di esentare dall'obbligo i fabbricanti e gli importatori legati a un sistema di finanziamento volontario. I gestori del sistema di finanziamento volontario consultati hanno respinto questa proposta, così come l'hanno rigettata in larga misura anche i fabbricanti e gli importatori in qualità di firmatari della convenzione sul sistema di finanziamento volontario.

Dopo l'indagine conoscitiva, l'UFAM ha condotto vari workshop e colloqui con gli attori coinvolti (aziende di riciclaggio, gestori del sistema di finanziamento volontario, commercianti, importatori, Cantoni, rappresentanti dei consumatori) per discutere dell'attuazione concreta della revisione proposta dall'UFAM.

Ne è venuto fuori che la modalità di finanziamento proposta nel progetto per l'indagine conoscitiva non è realizzabile concretamente, per via delle interdipendenze e del deficit operativo previsto per l'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione di prelevare la tassa obbligatoria.

Nel dicembre 2016, infine, il consigliere agli Stati Peter Hegglin ha presentato il postulato 16.3994 «Apparecchi elettrici ed elettronici usati. Finanziamento a copertura dei costi e conforme al principio di causalità dei centri di raccolta». Stando al postulante, i centri pubblici di raccolta non riceverebbero un indennizzo finanziario sufficiente per il proprio lavoro, situazione che comporterebbe un sovvenzionamento trasversale mediante la tassa di base.

Dopo ulteriori discussioni e mozioni parlamentari, nel settembre 2018 è stata approvata in forma modificata dal Consiglio degli Stati la mozione CS 17.3636 «Urge intervenire sul sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati». Ne segue il testo:

«Il Consiglio federale è incaricato di attuare rapidamente un sistema ottimizzato di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati per il quale è necessario garantire che anche i commercianti online e gli importatori non possano più aggirare il sistema in Svizzera. Quest'ultimo dovrà essere attuato principalmente da attori del settore privato e l'onere amministrativo dovrà essere il minore possibile».

Il testo della mozione fissa i contenuti chiave del sistema di ripresa ottimizzato e la richiesta di un'attuazione pratica della mozione in tempi brevi prescrive di adeguare l'ordinanza con una modifica.

La presente revisione dell'ORSAE prevede una soluzione di finanziamento ottimizzata che integri tutti i fabbricanti, gli importatori e i commercianti, lasciando l'esecuzione in massima parte all'economia privata, sempre che questo sia ammesso secondo le norme del diritto superiore.

2 Principi del progetto

2.1 Sistema di ripresa ottimizzato degli apparecchi elettrici ed elettronici usati

2.1.1 Sintesi

La nuova proposta prevede un sistema di finanziamento obbligatorio con una tassa di smaltimento anticipata (TSA) secondo l'articolo 32a^{bis} LPAmb per la copertura dei costi di smaltimento dei VAE. I fabbricanti e gli importatori vengono obbligati a pagare una tassa di smaltimento anticipata a un'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. L'organizzazione privata è designata dall'UFAM conformemente al diritto sugli acquisti pubblici e incaricata della riscossione della tassa (art. 10 ORSAE) e del successivo pagamento delle indennità per le attività specifiche allo smaltimento (art. 15 ORSAE). Tuttavia, se è presente una soluzione settoriale e vengono adempiuti determinati criteri, i fabbricanti e gli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici possono chiedere di farsi esentare dalla soluzione di finanziamento obbligatoria (art. 11 ORSAE). L'esenzione è ammessa sia per un unico genere di apparecchi (ad es. tutti gli smartphone) sia per più generi o categorie di apparecchi (ad es. apparecchi dell'informazione e della comunicazione). In linea di principio è possibile che i precedenti gestori del sistema di finanziamento volontario continuino a operare anche dopo l'entrata in vigore, sempre che si accordino con gli attori nell'ambito di una soluzione settoriale e, in special modo, assicurino indennità a copertura dei costi ai centri pubblici di raccolta (art. 3 lett. f), ai trasportatori e alle aziende di smaltimento (art. 3 lett. g). Ovviamente, però, la possibilità di esenzione non è limitata ai sistemi di finanziamento esistenti ma sostanzialmente aperta a tutte le organizzazioni di categoria dei fabbricanti e degli importatori che adempiono le condizioni di cui all'articolo 11 ORSAE.

Indipendentemente da un'eventuale esenzione di un settore, negli ultimi tempi i controlli per tutte le aziende di smaltimento e i centri pubblici di raccolta avvengono secondo criteri uniformi sull'intero territorio svizzero (art. 31 ORSAE).

Esenzione dalla TSA obbligatoria e soluzione settoriale

La presente proposta consente ai fabbricanti e gli importatori di apparecchi e di componenti possono farsi esentare dall'obbligo di pagare la TSA, qualora la loro organizzazione di categoria (concentrazione di questi fabbricanti e importatori) abbia concluso una soluzione settoriale con le aziende di smaltimento, i trasportatori e i centri pubblici di raccolta interessati.

Nell'ambito di una simile soluzione settoriale, l'organizzazione di categoria deve impegnarsi a garantire lo smaltimento rispettoso dell'ambiente di tutti gli apparecchi e i componenti in questione nonché il finanziamento dei costi di smaltimento.

Per l'esenzione occorre soddisfare ulteriori criteri, in particolare:

- assicurare alle aziende di smaltimento, ai trasportatori e ai centri pubblici di raccolta indennità a copertura dei costi;
- mettere a disposizione e finanziare informazioni volte a promuovere la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio degli apparecchi;
- erogare congrui contributi finanziari ai fini dell'adempimento di determinate prescrizioni dell'ORSAE (ad es. controlli); e
- fornire la prova che si dispone di mezzi propri per coprire tutti i costi di smaltimento degli apparecchi «esentati dalla TSA» oggetto della discussione per un periodo di un anno.

L'eventuale esenzione dei fabbricanti e degli importatori di un determinato genere di apparecchi dal sistema di finanziamento obbligatorio con la TSA, verrebbe applicata all'intero settore, ossia a tutti i fabbricanti e a tutti gli importatori che ne fanno parte. In altre parole, in questo caso l'esenzione varrebbe anche per gli assoggettati alla tassa del settore interessato che non aderiscono alla soluzione settoriale. La possibilità di esenzione è pensata soprattutto per quei settori dell'industria elettrica ed elettronica in cui il finanziamento dello smaltimento rispettoso dell'ambiente funziona in modo ottimale e senza lacune di finanziamento.

L'esazione e l'amministrazione fiduciaria della tassa di smaltimento anticipata (TSA) obbligatoria è affidata a un'organizzazione privata, definita mediante un bando di concorso OMC. Affinché in futuro tutti gli attori rilevanti siano coinvolti nelle attività di smaltimento dei VAE, all'organizzazione privata verrà affiancato un gruppo di esperti con funzione consultiva. I settori di compiti per cui il gruppo di esperti può fornire raccomandazioni sono definiti nell'ordinanza. D'ora in avanti, il controllo tecnico delle imprese di riciclaggio si svolgerà in modo uniforme e indipendente sull'intero territorio svizzero. Per i controlli, l'organizzazione privata provvederà a incaricare degli esperti indipendenti sulla base della regolamentazione degli acquisti pubblici. Tutta la logistica di smaltimento pratica, per contro, continuerà a essere organizzata dall'economia privata.

2.1.2 Introduzione di un sistema di finanziamento obbligatorio

Con l'introduzione di un sistema di finanziamento obbligatorio che prevede una TSA secondo l'articolo 32a^{bis} LPAmb si garantisce che il finanziamento dello smaltimento di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici immessi nel mercato svizzero da fabbricanti e importatori venga assicurato con una tassa per il successivo smaltimento. Il sistema di finanziamento interessa quindi anche le importazioni commerciali dirette o gli acquisti commerciali effettuati in Internet all'estero. I privati che importano apparecchi elettrici ed elettronici per uso personale, sia direttamente sia tramite acquisto in Internet, oggi non possono essere obbligati a versare una TSA alla luce della base giuridica menzionata nella LPAmb. L'attuazione del sistema è affidata prevalentemente all'economia privata, con il coinvolgimento e voce in capitolo di tutti gli attori.

I fabbricanti e gli importatori che possono dimostrare, per uno o più generi/categorie di apparecchi, di garantire il finanziamento del successivo smaltimento nell'ambito di una soluzione settoriale devono continuare ad avere la possibilità di organizzarsi in un sistema di finanziamento volontario che prevede un contributo di riciclaggio anticipato (CRA). I fabbricanti e gli importatori possono dunque farsi esentare dal sistema di finanziamento obbligatorio, ovvero dall'obbligo di pagare la TSA, se la loro organizzazione di categoria adempie tutti i criteri di esenzione. Nella fattispecie gli attori principali dell'intera catena di smaltimento (ossia i soggetti all'obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di riciclaggio interessate) devono approvare la soluzione settoriale. L'organizzazione di categoria deve altresì assicurare che siano coperti i costi dello smaltimento di tutti gli apparecchi «esentati».

I fabbricanti e gli importatori che intendono chiedere l'esenzione dal sistema di finanziamento obbligatorio devono presentare le domande su base collettiva attraverso la loro organizzazione di categoria.

Alla luce di questa situazione iniziale sono ipotizzabili due scenari per il futuro sistema di finanziamento e di ripresa dei VAE in Svizzera:

- Scenario A: sistema di finanziamento solo con TSA

Tutti i fabbricanti e gli importatori coprono i costi di smaltimento dei VAE mediante il sistema di finanziamento obbligatorio, ossia con la tassa di smaltimento anticipata.

- **Scenario B: sistema di finanziamento con TSA e CRA**

Taluni fabbricanti e importatori coprono i costi di smaltimento di determinati apparecchi o generi/categorie di apparecchi nell'ambito di una soluzione settoriale con un contributo di riciclaggio anticipato. La copertura dei costi di smaltimento degli altri generi di apparecchi avviene mediante il sistema di finanziamento obbligatorio, ossia con la tassa di smaltimento anticipata.

Le figure 1a e 2b offrono una panoramica schematica dei due scenari del futuro sistema di ripresa. Nel prosieguo si illustra brevemente come saranno organizzati gli organi principali e quali saranno i loro compiti.

2.1.2.1 Confederazione

La Confederazione organizza un bando di concorso OMC secondo il diritto sugli appalti pubblici per definire un'organizzazione privata che si occupi dell'amministrazione fiduciaria della TSA. Vigila sull'organizzazione privata e in qualità di osservatore può partecipare alle sedute del gruppo di esperti (cfr. in basso).

La Confederazione detiene altresì la competenza di decidere sulle domande di esenzione dei fabbricanti e degli importatori dal sistema di finanziamento obbligatorio (approvazione o rifiuto).

2.1.2.2 Organizzazione privata

L'organizzazione privata riscuoterà, amministrerà a titolo fiduciario e verserà la TSA agli aventi diritto all'indennizzo. Ogni anno stilerà un rapporto di gestione e un rapporto tecnico in merito alle proprie attività. Non svolgerà alcuna attività diretta di smaltimento effettivo degli apparecchi usati come raccolta, trasporto e riciclaggio; ciò viene interamente organizzato e gestito dall'economia privata.

Per la notifica dei dati sulle vendite degli apparecchi così come delle quantità raccolte e smaltite, l'organizzazione privata funge da cosiddetto «single point of contact». Tutti i fabbricanti e gli importatori nonché i soggetti all'obbligo di ripresa, i centri di raccolta e le aziende di smaltimento effettuano le loro notifiche all'organizzazione privata indipendentemente dalla loro adesione a una soluzione settoriale o al sistema di finanziamento obbligatorio.

2.1.2.3 Gruppo di esperti

Come ulteriore novità di rilievo, si ricorre a un gruppo di esperti con funzione consultiva. Vi saranno rappresentati equamente tutti gli attori principali che terranno così conto del mercato nel suo insieme con sfide e interessi economici diversi. Tra cui in particolare: rappresentanti dei fabbricanti, degli importatori, dei commercianti al dettaglio, dei Comuni (centri pubblici di raccolta), delle aziende di riciclaggio, dei Cantoni e degli utenti finali. Viene così a crearsi un organismo in cui, a differenza dei sistemi attuali, ogni attore della catena di ripresa e di smaltimento può fare sentire la sua voce in tutta trasparenza.

Il gruppo di esperti fornirà consulenza all'organizzazione privata, avanzando per determinate attività raccomandazioni che saranno accolte dall'organizzazione privata e dall'UFAM come parere specialistico e, qualora ritenute opportune, recepite o, ove necessario, adeguate. Se nelle raccomandazioni esistono differenze tra i membri del gruppo di esperti, queste devono essere provate e motivate. Le varie competenze decisionali spettano all'UFAM, la definizione dell'esatto ammontare della tassa di smaltimento anticipata (TSA) compete formalmente al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Il gruppo di esperti sarà competente in particolare per emanare raccomandazioni:

- sulle domande presentate dalle organizzazioni di categoria per l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa;
- sull'ammontare delle tariffe TSA specifiche per apparecchio;
- sulle condizioni quadro per gli importi concreti degli indennizzi dei proventi della TSA destinati ai singoli attori (centri di raccolta, trasportatori, aziende di riciclaggio ecc.) e attività;
- su un modello per il confronto delle oscillazioni di prezzo che risultano in particolare dai proventi dei materiali riciclabili recuperati (segnatamente confronti delle oscillazioni di prezzo dei metalli sul mercato);
- per stabilire un piano per i flussi di materiali degli apparecchi usati restituiti alle singole aziende di riciclaggio;
- per fissare condizioni quadro per un sistema di trasporto (logistica di smaltimento) da realizzare nel rispetto dell'ambiente, secondo lo stato della tecnica e criteri di economicità.

2.1.2.4 Logistica di smaltimento (raccolta, trasporto e riciclaggio)

La logistica di smaltimento pratica sarà affidata esclusivamente all'economia privata. I soggetti con obbligo di ripresa si organizzano autonomamente in una forma adeguata e attuano le condizioni quadro e le norme corrispondenti raccomandate dal gruppo di esperti e approvate dall'UFAM. Se non desiderano organizzarsi autonomamente, possono anche affidare l'incarico a terzi. Se l'economia privata non riesce ad organizzare la logistica di smaltimento, l'organizzazione privata affida l'incarico a terzi per questa attività secondo il diritto sugli appalti pubblici.

2.1.2.5 Organizzazioni di categoria

I fabbricanti e gli importatori di un determinato settore, qualora vogliano farsi esentare dall'obbligo di pagare la tassa, devono presentare una domanda di esenzione attraverso la loro organizzazione di categoria. Essa deve evidenziare che l'organizzazione di categoria adempie tutti i criteri di esenzione (cfr. riquadro al cap. 2.1.1). L'esenzione ha validità di volta in volta per un massimo di cinque anni e può essere prorogata se continuano a sussistere le condizioni per l'esenzione. Inoltre, un'organizzazione di categoria esentata deve presentare annualmente all'organizzazione privata un rapporto annuale delle attività svolte nell'anno precedente.

2.1.2.6 Controllo tecnico indipendente

I controlli indipendenti, specie per le aziende di riciclaggio, continueranno a garantire lo stato della tecnica in modo capillare. Lo stato della tecnica è concretizzato e regolarmente verificato da esperti indipendenti sulla base di un aiuto all'esecuzione. I traguardi raggiunti in tal senso dai gestori attuali del sistema di finanziamento saranno in buona parte conservati. I controlli vengono svolti da terzi qualificati e indipendenti, su incarico dell'organizzazione privata. Questi controlli si svolgono in modo uniforme e capillare sull'intero territorio svizzero per tutte le aziende di smaltimento e i centri pubblici di raccolta. Al riguardo è irrilevante se i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento smaltiscono apparecchi e componenti nell'ambito della logistica di smaltimento o apparecchi «esentati dalla tassa» nel quadro di una soluzione settoriale.

2.1.2.7 Terzi indipendenti (non riportati esplicitamente nello schema)

Su istruzione dell'UFAM, l'organizzazione privata affida a terzi indipendenti che dispongono delle necessarie competenze specialistiche l'incarico di accertare e verificare lo stato della tecnica, di creare un piano per i controlli tecnici e di rilevare i dati per redigere bilanci quantitativi e sui materiali. Queste attività si svolgono per il sistema sull'intero territorio svizzero, indipendentemente da soluzioni settoriali e dal sistema di finanziamento obbligatorio.

2.1.2.8 Sistemi alternativi collaudati

Le soluzioni settoriali vigenti consentono ora di restituire i VAE in tutta la Svizzera indipendentemente dalla marca degli apparecchi e dal luogo di acquisto. L'applicazione di soluzioni individuali impedirebbe tale soluzione, dato che le parti soggette all'obbligo di ripresa non sarebbero praticamente in grado di esaminare se un VAE è stato soggetto alla TSA o al CRA. Nella maggior parte dei casi, i singoli sistemi comporterebbero elevati oneri amministrativi e tecnici per i punti di raccolta, il trasporto e il riciclaggio causati:

- dalla selezione degli apparecchi secondo le singole soluzioni individuali;
- da problemi legati alla logistica, per indirizzare al riciclaggio gli apparecchi delle singole soluzioni individuali;
- dalla registrazione dei flussi di massa delle diverse soluzioni individuali;
- dalla fatturazione dei costi della raccolta, del trasporto e del riciclaggio.

Un'ulteriore difficoltà sarebbe data dal controllo della qualità nella catena di smaltimento nel caso di numerose soluzioni individuali diverse. Non vediamo pertanto nelle soluzioni individuali alcun vantaggio economico né ecologico.

Con l'introduzione del sistema di finanziamento obbligatorio resta valido il principio della responsabilità del fabbricante. Oltre alla responsabilità per il versamento della TSA, che d'ora in avanti rappresenterà un obbligo per tutti gli importatori e i fabbricanti che operano in Svizzera e costituiscono una quota importante del gruppo di esperti. Nel gruppo di esperti sono altresì integrate le associazioni dei Comuni, delle aziende di smaltimento, dei trasportatori e di tutela dei consumatori nonché i rappresentanti cantonali. Tutti gli attori interessati hanno così voce in capitolo nella determinazione della TSA e nella definizione di eque indennità a copertura dei costi per le singole attività di smaltimento. Fra le altre cose, il gruppo di esperti emana inoltre raccomandazioni nell'elaborazione delle condizioni quadro della logistica di smaltimento. La responsabilità della logistica di smaltimento in sé è sempre affidata in primo luogo esclusivamente ai soggetti con obbligo di ripresa (fabbricanti, commercianti, commercianti al dettaglio).

Inoltre, i settori possono dimostrare di garantire il finanziamento del successivo smaltimento dei loro apparecchi. Se nell'ambito di una soluzione settoriale vengono adempiuti tutti i criteri di esenzione, essi devono avere la possibilità di organizzarsi in un sistema di finanziamento volontario e farsi esentare dall'obbligo di pagare la tassa.

2.1.2.9 Conclusioni

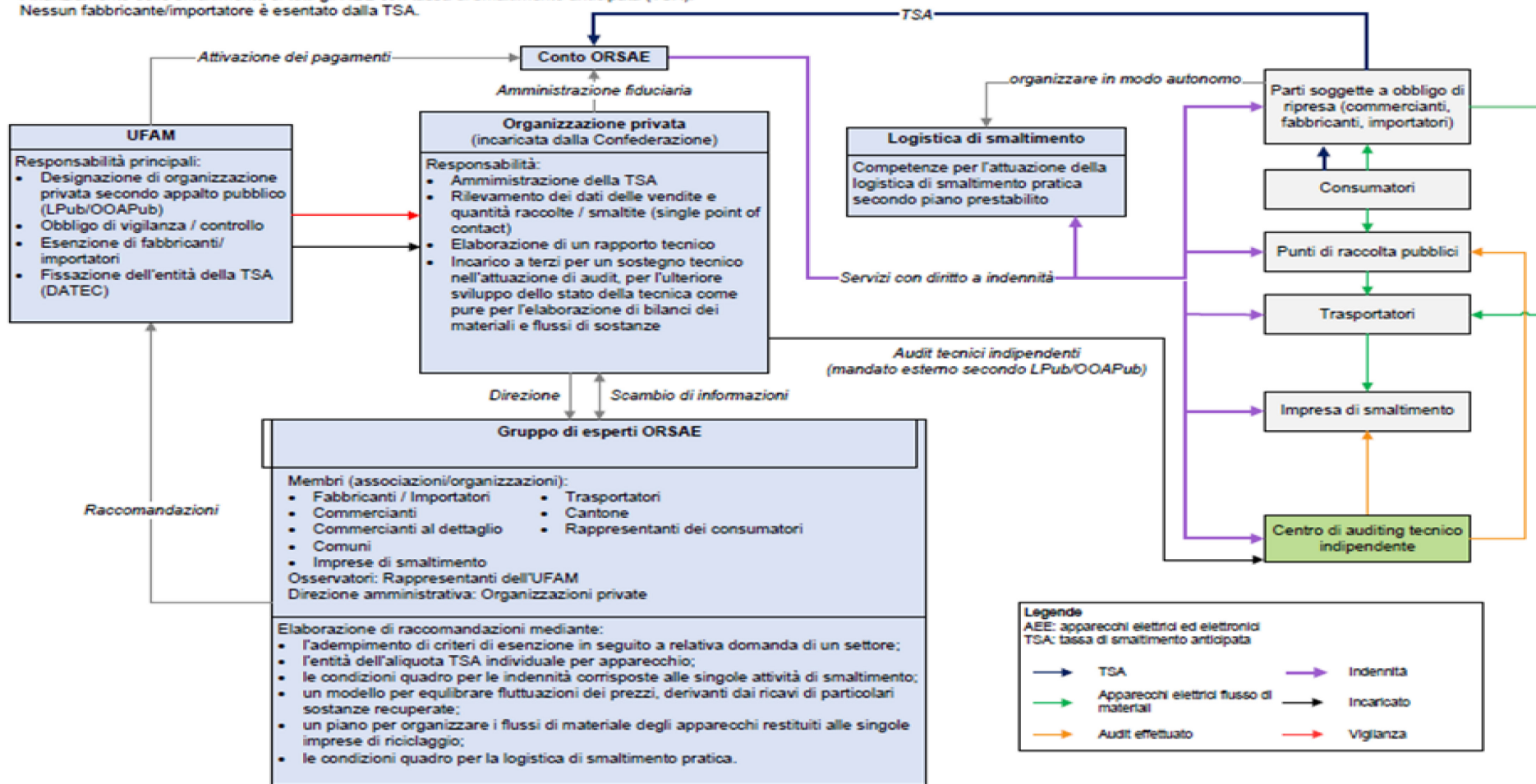
Con l'introduzione del sistema di finanziamento obbligatorio resta in vigore il principio della responsabilità del fabbricante. Oltre ad essere stati tutti assoggettati al pagamento della TSA, gli importatori e fabbricanti attivi in Svizzera costituiscono ora una componente importante del gruppo di esperti, in cui sono coinvolte anche le associazioni dei Comuni, le imprese di smaltimento dei rifiuti, i trasportatori e le organizzazioni per la protezione dei consumatori come pure i rappresentanti dei Cantoni. Pertanto, tutti gli attori interessati hanno ora voce in capitolo nel definire la TSA e nel determinare una compensazione equa e sufficiente a coprire i costi delle singole attività di smaltimento. Inoltre, il gruppo di esperti formula anche raccomandazioni, tra l'altro, sull'elaborazione delle condizioni quadro per la logistica dello smaltimento dei rifiuti. Per la logistica di smaltimento stessa, rimangono in primo luogo responsabili le parti soggette all'obbligo di ripresa dei (fabbricanti, commercianti, commercianti al dettaglio).

Inoltre, i settori hanno la possibilità di dimostrare di essere in grado di assicurare il finanziamento per il successivo smaltimento delle loro attrezzature. Se una soluzione settoriale soddisfa tutti i criteri di esenzione, il settore in questione dovrebbero avere la possibilità di organizzarsi in un sistema di finanziamento volontario e quindi di farsi esentare dall'obbligo di pagare la tassa di smaltimento.

Figura 1a) Schema dello scenario A: sistema di finanziamento con la sola TSA

Scenario A: Sistema di finanziamento con la sola TSA

Finanziamento dello smaltimento di tutti gli AEE con tassa di smaltimento anticipata (TSA).
Nessun fabbricante/importatore è esentato dalla TSA.



Scenario B: Sistema di finanziamento soltanto con TSA e CRA

Finanziamento dello smaltimento di determinati AEE con tassa di smaltimento anticipata (TSA).
Finanziamento dello smaltimento di determinati AEE con contributo di riciclaggio anticipato (CRA).
Fabbricanti / Importatori di determinati settori sono esentati dalla TSA



2.1.3 Transizione dal sistema esistente al nuovo sistema di ripresa ottimizzato

Dopo l'entrata in vigore della nuova ORSAE il 1° luglio 2021 verrà indetto il bando di concorso OMC per definire l'organizzazione privata. Le regole di transizione (art. 35 ORSAE) prevedono che, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, i soggetti all'obbligo di ripresa continuano ad assicurare lo smaltimento degli apparecchi versando contributi finanziari a un sistema di finanziamento privato (SENS, SWICO o SLRS). Durante questa fase di transizione della durata di un anno e mezzo, l'esazione dei contributi di riciclaggio volontari e il pagamento delle indennità si svolgono esclusivamente - come in precedenza - attraverso i sistemi di finanziamento privati. Chi è soggetto all'obbligo di ripresa degli apparecchi e non aderisce ad alcun sistema di finanziamento privato (i cosiddetti «fruitori clandestini») durante questa fase vengono applicati i medesimi obblighi previgenti (cfr. art. 5 cpv. 2 dell'attuale ORSAE): in particolare deve provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi, a registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento rispettoso dell'ambiente secondo lo stato della tecnica. Su richiesta, l'UFAM e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

Il 1° gennaio 2023 entra in vigore per tutti i fabbricanti e gli importatori l'obbligo di pagare la tassa, che da questo momento in poi sarà riscossa dall'organizzazione privata incaricata dall'UFAM. I fabbricanti che dal 1° gennaio 2023 intendono chiedere l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa devono presentare la domanda all'UFAM attraverso la loro organizzazione di categoria al più tardi entro il 31 marzo 2022. Entro il 30 settembre 2022, l'UFAM decide sull'esenzione a partire dall'anno successivo, che si applica per un periodo massimo di cinque anni. I sistemi di finanziamento predisposti finora e altre organizzazioni di categoria hanno la possibilità di presentare all'UFAM una domanda di esenzione secondo il nuovo articolo 11 ed essere esentati dall'obbligo di pagare la tassa a condizione che vengano adempiuti i requisiti previsti a tal fine. Dal momento che l'obbligo di rimessa della tassa di cui all'articolo 10 entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2023, qualora desiderino essere esentati dall'obbligo di pagamento, gli attori hanno un anno e mezzo di tempo circa dall'entrata in vigore della nuova ORSAE per adottare eventuali provvedimenti organizzativi e concludere accordi interni al settore.

A partire dal 1° gennaio 2023, tutti i fabbricanti e gli importatori soggetti alla tassa che non sono stati esentati dall'obbligo di pagamento secondo l'articolo 11 ORSAE devono versare all'organizzazione privata incaricata dall'UFAM una tassa per gli apparecchi messi in commercio. Da questo momento in poi, anche le domande di indennità per i servizi di smaltimento erogati vanno indirizzate all'organizzazione privata. Per contro, un settore esentato dal pagare la tassa deve organizzare ed eseguire autonomamente la riscossione dei contributi di riciclaggio interni al settore e il pagamento delle indennità alle imprese di smaltimento; tali aspetti devono essere illustrati nella soluzione settoriale presentata all'UFAM (art. 11 cpv. 1 lett. a ORSAE).

2.1.4 Copertura di mercato della soluzione proposta

La soluzione proposta introduce per i fabbricanti e gli importatori di apparecchi con una sede sociale in Svizzera l'obbligo di versare una tassa di smaltimento anticipata secondo l'articolo 32a^{bis} LPAmb. L'obbligo si applica anche a imprese e organizzazioni che acquistano apparecchi direttamente all'estero oppure online tramite commercianti esteri. Tali imprese e organizzazioni importatrici sono pure esse soggette all'obbligo di notifica.

Con la possibilità di esentare un determinato settore dall'obbligo di pagare la tassa permane tuttavia il rischio che non tutti i fabbricanti e gli importatori appartenenti a tale settore aderiscano alla soluzione settoriale. Gli apparecchi di questi fabbricanti e importatori possono pertanto continuare a giungere sul mercato e, da ultimo, nel sistema di smaltimento di una soluzione settoriale senza contributi di riciclaggio volontari. Le organizzazioni di categoria

interessate sono direttamente responsabili di colmare e di ridurre al minimo dette lacune di finanziamento.

Attualmente non può essere prevista una regolamentazione analoga per gli utenti finali privati che acquistano apparecchi per uso personale direttamente all'estero oppure online tramite commercianti esteri. Del resto, questa regolamentazione non sarebbe possibile nella pratica data la legislazione in vigore. Fintanto che non hanno una sede sociale in Svizzera, di fatto questi commercianti difficilmente possono essere tenuti al pagamento della tassa. La riscossione della tassa direttamente presso gli utenti finali sarebbe contraria alla formulazione espressa dell'articolo 32a^{bis} LPAmb e comporterebbe anche un netto allontanamento dal principio della responsabilità del fabbricante. Questa soluzione, pertanto, non previene l'entrata sul mercato nazionale di apparecchi senza TSA poi smaltiti in Svizzera. Attualmente l'UFAM e altri uffici federali stanno cercando di colmare questa lacuna.

2.2 Estensione del campo d'applicazione

Sia i gestori del sistema di finanziamento sia le aziende di riciclaggio si sono espressi per l'allineamento delle categorie di apparecchi soggetti alla TSA a quelli dell'Unione europea (*Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 197/38 del 24 luglio 2012*), poiché i fabbricanti, gli importatori e le aziende di riciclaggio sono attivi nel mercato internazionale. Con la presente revisione totale, sono soggetti all'ORSAE gli stessi apparecchi che nella UE. I complementi al campo d'applicazione includono apparecchi medici, strumenti di sorveglianza e di controllo, distributori automatici e moduli fotovoltaici.

D'ora in avanti saranno soggetti all'ORSAE anche gli apparecchi incorporati in costruzioni, vetture o altri oggetti che si possono estrarre con un onere proporzionato e il cui riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica. Si tratta ad esempio di apparecchi di misurazione e gestione di edifici, sensori e apparecchi di gestione di automobili, mobili con motori integrati o capi di abbigliamento e scarpe con illuminazione LED integrata (diodi a emissioni luminose). Il DATEC / UFAM stabilisce insieme ai settori interessati gli apparecchi incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti che possono essere estratti «con un onere proporzionato» e il cui riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica, pubblicando un'apposita lista di apparecchi in un'ordinanza dipartimentale.

Nell'ORSAE, tuttavia, si rinuncia ora a una ripartizione concreta in categorie di apparecchi. Il processo di smaltimento degli apparecchi non avviene per categoria ma per componenti e le sostanze ivi contenute sono raggruppate in diversi flussi di trattamento. I flussi di trattamento hanno lo scopo di concentrare nella forma più pura possibile i materiali bersaglio, che possono essere materie di valore o sostanze nocive, in modo da poterle valorizzare (in senso materiale o energetico) meglio o eliminarle. L'aiuto all'esecuzione dell'UFAM determinerà quali flussi di trattamento vanno documentati, in che modo e quali indicatori sono soggetti all'obbligo di notifica. Per garantire la comparabilità internazionale delle statistiche di questo tipo di rifiuti, tali indicatori saranno per quanto possibile compatibili con le categorie definite a livello internazionale. La comparabilità con le categorie UE può avvenire in qualsiasi momento mediante sistemi informatici.

2.3 Ecologizzazione del riciclaggio degli apparecchi

2.3.1 Promozione del riutilizzo

Ai fini dell'economia circolare, lo scopo dell'ORSAE non è più, come finora, soltanto garantire uno smaltimento rispettoso dell'ambiente degli apparecchi elettrici ed elettronici e dei loro componenti, ma comprende ora esplicitamente anche il loro riutilizzo. Gli apparecchi funzionanti o riparabili vanno reimmessi nel mercato quando possibile, in modo da prolungare la loro durata. Il riutilizzo di apparecchi usati nella maggior parte dei casi provoca meno ripercussioni sull'ambiente rispetto agli apparecchi nuovi. La durata prolungata determina inoltre

una riduzione della quantità di rifiuti. In tal modo si riduce altresì il fabbisogno di materie prime primarie giovando in ultima analisi anche al raggiungimento degli obiettivi climatici.

2.3.2 Miglior sfruttamento del potenziale di riciclaggio

La raccolta differenziata e il riciclaggio degli apparecchi usati consentono di eliminare dal ciclo dei materiali sostanze problematiche quali agenti ignifughi bromati, metalli pesanti o prodotti chimici che impoveriscono lo strato d'ozono e, al contempo, di recuperare con le tecnologie di riciclaggio adeguate materiali di valore quali rame, alluminio, ferro o componenti in plastica riutilizzabili.

Il risparmio di materie prime primarie reso possibile dal riciclaggio ecocompatibile degli apparecchi e il recupero di materie prime primarie dagli stessi acquista sempre maggior importanza. Di questo aspetto si tiene conto con le norme aggiuntive dell'ORSAE:

- il campo d'applicazione dell'ordinanza è sostanzialmente esteso a tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici; tutti gli apparecchi devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica;
- l'estensione del campo d'applicazione dell'ORSAE agli apparecchi incorporati nei veicoli e nelle costruzioni la cui estrazione è possibile con un onere proporzionato, aumenta il potenziale di recupero dei componenti riciclabili;
- il completamento dei principi concernenti i requisiti del riciclaggio intende in particolare focalizzare i nuovi sviluppi sul recupero dei cosiddetti «metalli tecnologici rari», svolto ad oggi solo in casi eccezionali: si tratta ad esempio di oro, palladio, iridio, germanio, neodimio e tantalio.

2.3.3 Elaborazione di un aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica

La nuova ordinanza proposta riporta come già in precedenza i requisiti fondamentali per lo smaltimento, ma nessuna norma dettagliata in merito. Gli standard del riciclaggio, difatti, evolvono senza sosta con il progresso tecnologico e norme dettagliate a livello di ordinanza non sono opportune. Lo stato della tecnica deve essere documentato in un aiuto all'esecuzione e sarà poi considerato vincolante. In questo contesto si precisa anche come gestire apparecchi e componenti pericolosi particolarmente problematici. L'aiuto all'esecuzione è elaborato in collaborazione con l'economia, i servizi specializzati e le autorità cantonali. La collaborazione con gli attori è fissata nell'ORSAE.

3 Rapporto con il diritto internazionale

La revisione integrale dell'ORSAE è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 197/38 del 24 luglio 2012 non si applica alla Svizzera, ma persegue gli stessi obiettivi delle norme svizzere. In materia di esecuzione, le norme dell'ORSAE divergono in vari punti da quelle dell'UE, soprattutto per la differenziazione tra apparecchi usati provenienti da economie domestiche oppure imprese, nonché per il ruolo dei Comuni nella raccolta degli apparecchi e per il finanziamento dello smaltimento.

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1 Articolo 1 Scopo

Il **capoverso 1** fissa lo scopo dell'ORSAE. L'ordinanza garantisce che gli apparecchi elettrici ed elettronici (nel prosieguo «apparecchi») e d'ora in avanti anche i loro componenti (definizione all'art. 3 lett. b) siano riutilizzati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. Ai sensi dell'economia circolare, gli apparecchi funzionanti o riparabili sono reimmessi sul mercato per quanto possibile.

Secondo il **capoverso 2** la raccolta differenziata, distinta dagli altri rifiuti urbani, è un requisito basilare per lo smaltimento sostenibile degli apparecchi. Lo smaltimento mira al massimo recupero possibile delle sostanze riciclabili e deve essere conforme allo stato della tecnica, parametro di riferimento vincolante per i requisiti relativi allo smaltimento (art. 9).

4.2 Articolo 2 Oggetto e campo d'applicazione

Il **capoverso 1** corrisponde al precedente articolo 1 capoverso 2 ORSAE, ma include ora anche i componenti e regola inoltre il finanziamento dello smaltimento.

Il **capoverso 2** statuisce che sono soggetti all'ORSAE gli apparecchi incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti la cui estrazione è possibile con un onere proporzionato e il loro riciclaggio è opportuno secondo lo stato della tecnica.

Le abitazioni e gli edifici commerciali sono sempre più spesso dotati di apparecchi elettronici per comunicare, misurare e controllare il consumo energetico o la temperatura. Dopo una ristrutturazione o una demolizione, di norma questi apparecchi finiscono tra i calcinacci, senza ulteriore recupero.

I veicoli per il trasporto di persone o beni, come automobili e biciclette elettriche, non sono considerati apparecchi elettrici o elettronici e non sono soggetti all'ORSAE. Qualora vengano adempiute le condizioni di cui sopra, tuttavia, l'ORSAE si applica ai componenti di tali veicoli, ad esempio accumulatori o altri componenti elettronici. Sempre più spesso anche i veicoli sono dotati di apparecchi elettrici, ad esempio sensori e dispositivi che controllano la velocità, la temperatura, la navigazione e altro ancora; spesso non sono più connessi esternamente, bensì sono già incorporati al momento della fabbricazione dei veicoli.

Lo smaltimento di questi apparecchi in un impianto «shredder» per la demolizione di autoveicoli riduce il recupero delle sostanze riciclabili rispetto alla procedura speciale per i rottami elettronici. Anche sotto questo aspetto, la nuova regolamentazione deve migliorare il riciclaggio.

Per oggetti si intendono i mobili con motori integrati, oppure l'abbigliamento e le scarpe con elettronica integrata, ad esempio illuminazione LED, oggi smaltiti senza ulteriore recupero come rifiuti ingombranti o rifiuti solidi urbani.

Il DATEC stabilisce, insieme ai settori interessati, gli apparecchi incorporati in costruzioni, veicoli o altri oggetti che possono essere estratti «con un onere proporzionato» e il riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica, pubblicando un'apposita ordinanza dipartimentale secondo il capoverso 4.

Il **capoverso 3** chiarisce che agli apparecchi destinati a scopi esclusivamente professionali o commerciali si applicano soltanto le prescrizioni sullo smaltimento rispettoso dell'ambiente (art. 9) nonché le prescrizioni sugli obblighi di notifica (artt. 13 e 29). Si tratta ad esempio di tomografi computerizzati, congelatori nei magazzini, distributori automatici di biglietti nelle stazioni o bancomat. Gli apparecchi interessanti sono precisati in un'ordinanza dipartimentale secondo il capoverso 4. Le norme concernenti la restituzione da parte degli utenti finali e la ripresa da parte di commercianti e fabbricanti (artt. 5 e 6) non si applicano. Il proprietario

deve smaltire gli apparecchi usati nel rispetto dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica, oppure farli smaltire dal fornitore di un apparecchio.

Secondo il **capoverso 4**, il DATEC definirà ed emanerà sotto forma di ordinanza dipartimentale i concreti apparecchi e i loro componenti secondo i capoversi da 1 a 3.

4.3 Articolo 3 Definizioni

La **lettera a** riporta la definizione legale generica degli apparecchi elettrici ed elettronici e corrisponde al testo della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 197/38 del 24 luglio 2012.

Ne fanno parte tutti gli apparecchi e i componenti riportati determinati nell'articolo 2. Oltre agli apparecchi riportati nell'articolo 2 ORSAE attualmente in vigore, si aggiungono ad esempio anche dispositivi medici, strumenti di sorveglianza e di controllo, distributori automatici e moduli fotovoltaici.

Nell'ORSAE si rinuncia ora a una ripartizione concreta in categorie di apparecchi. L'ordinanza dipartimentale del DATEC (art. 2 cpv. 4) deluciderà gli apparecchi e i loro componenti che rientrano nell'ORSAE. L'aiuto all'esecuzione se necessario definisce categorie che corrispondono alla prassi odierna della suddivisione in flussi di trattamento. Lo smaltimento degli apparecchi non avviene per categoria ma per componenti e le sostanze ivi contenute sono raggruppate in diversi flussi di trattamento. I flussi di trattamento hanno lo scopo di concentrare nella forma più pura possibile i materiali bersaglio, che possono essere materie di valore o sostanze nocive, in modo da poterle valorizzare (in senso materiale o energetico) meglio o eliminarle (incenerirle e/o depositarle). L'aiuto all'esecuzione spiegherà in modo più particolareggiato quali flussi di trattamento vanno documentati, in che modo e quali indicatori sono soggetti all'obbligo di notifica. Il collegamento con le categorie UE può avvenire in qualsiasi momento mediante sistemi informatici.

La **lettera b** ridefinisce il concetto di «componenti». I componenti elettrici o elettronici sono sostanzialmente indispensabili per il funzionamento dell'apparecchio. Si tratta ad esempio di circuiti stampati, dischi integrati, cartucce di toner o schede grafiche di computer. I componenti possono anche essere i motori di biciclette elettriche o sensori della tecnica di sicurezza o delle auto. Non si considerano componenti i materiali di consumo come ad esempio i CD o la carta per la stampante. Si considerano apparecchi a sé stanti, invece, altoparlanti, dischi esterni, caricatori o chiavette USB, poiché pur essendo usati insieme ad altri apparecchi non sono indispensabili al loro funzionamento.

Lettera c: I fabbricanti producono apparecchi da fornire a titolo commerciale in Svizzera, gli importatori acquistano apparecchi al medesimo scopo all'estero. L'ordinanza tratta fabbricanti e importatori allo stesso modo, conformemente alla definizione nella legislazione sui prodotti chimici (cfr. art. 2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81). Entrambi devono ottemperare ai medesimi obblighi secondo l'ORSAE. Per una precisazione della definizione di attività commerciale si rinvia all'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC, RS 221.411): secondo questa definizione legale per «attività economica» si intende «un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno».

Lettera d: Per commercianti si intendono persone o imprese che acquistano apparecchi in Svizzera e li rivendono. Rientrano nella categoria anche gli intermediari che riforniscono altri commercianti e i commercianti al dettaglio (cfr. lett. e) che nei loro punti di vendita offrono apparecchi agli utenti finali. La definizione si riferisce anche ai commercianti in Svizzera che concludono le vendite a utenti finali esclusivamente via Internet e con spedizione postale. L'importatore è considerato alla stregua di un fabbricante (lett. c).

La **lettera e** introduce la definizione legale dei commercianti al dettaglio quale sottogruppo dei commercianti, opportuna poiché per questa categoria si applicano talvolta altre norme sulla ripresa di apparecchi (art. 6 cpv. 3) rispetto ai commercianti che non forniscono/vendono apparecchi agli utenti finali.

La **lettera f** definisce i centri pubblici di raccolta. Essi sono gestiti dalla collettività o da imprese private su incarico di una collettività (ad es. centri di riciclaggio, centri di raccolta ecc.). Non si considerano centri pubblici di raccolta altri centri di raccolta di VAE. Questi centri privati di raccolta rientrano nella revisione integrale dell'ORSAE nella definizione di «aziende di smaltimento» (cfr. in merito artt. 5, 7, 8, 11 e 16 ORSAE).

Rientrano nella definizione legale di centri pubblici di raccolta anche le raccolte organizzate dal Comune come l'E-Tram di Zurigo o altre raccolte mobili.

La **lettera g** definisce le aziende di smaltimento. Si tratta di imprese che prendono in consegna rifiuti elettrici o elettronici (apparecchi e componenti) a scopo di smaltimento. Secondo l'articolo 7 capoverso 6^{bis} LPAmb, lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti. I centri privati di raccolta sono considerati anche aziende di smaltimento. I centri pubblici di raccolta, i trasportatori e i soggetti all'obbligo di ripresa (commercianti e fabbricanti, importatori compresi) che raccolgono apparecchi non sono considerati aziende di smaltimento nella presente ordinanza.

I rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici sono, a seconda delle proprietà pericolose, «rifiuti soggetti a controllo» oppure «rifiuti speciali» secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). Nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) vengono indicate, ai codici dei rifiuti, le voci e le classificazioni corrispondenti. Lo smaltimento di tali apparecchi deve pertanto avvenire presso un'azienda che disponga dell'apposita autorizzazione cantonale secondo l'OTRif. Conformemente all'OTRif, le esportazioni degli apparecchi usati destinati allo smaltimento devono essere autorizzate dall'UFAM.

Lettera h: La definizione di «stato della tecnica» corrisponde a quella riportata nell'ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600). Il contenuto concreto dei processi di smaltimento corrispondenti allo stato della tecnica può evolvere nel corso del tempo per via dei progressi tecnici delle aziende di smaltimento e di fattori economici, nonché grazie a nuove scoperte scientifiche.

Il **numero 1** stabilisce che un processo corrisponde allo stato della tecnica soltanto se è effettivamente realizzabile nella pratica. Questo può essere garantito in due modi: può trattarsi di un processo sperimentato con successo su stabilimenti esistenti, a prescindere che siano in Svizzera o all'estero, ma è conforme allo stato della tecnica anche un processo impiegato con successo in via sperimentale, anche se non ancora in uno stabilimento, e che può essere applicato ad altri impianti secondo le regole della tecnica. La sperimentazione deve essere svolta in condizioni realistiche e seguendo metodi scientifici. Gli impianti in cui si svolge la sperimentazione devono essere comparabili a quelli in cui il processo sarà impiegato in futuro. Questo significa che un processo impiegato con successo in via sperimentale è considerato stato della tecnica soltanto per quegli impianti in cui le condizioni sono comparabili. Ad esempio, un processo che ha funzionato nella sperimentazione in un impianto piccolo non corrisponde allo stato della tecnica per un impianto grande, se non è chiaro che nella pratica funzioni anche in un impianto grande. Nel valutare il successo di una sperimentazione, occorre considerare in particolare se il processo raggiunge in modo affidabile gli scopi che persegue.

Al **numero 2**, lo stato della tecnica comprende anche l'elemento della sostenibilità economica. Per la valutazione non è determinante la fattibilità economica individuale per uno stabilimento interessato in un singolo caso, bensì occorre fare riferimento a un'azienda media ed

economicamente sana del settore in questione, che lavora con impianti produttivi al passo coi tempi ed è gestita in maniera competente.

4.4 Articolo 4 Obbligo di etichettatura e d'informazione

La disposizione del **capoverso 1** costituisce una novità. Chiarisce infatti che anche in Svizzera gli apparecchi devono essere dotati, come prescritto dall'UE, del simbolo del bidone con la croce. Nella prassi le cose già stanno così, poiché è raro che si fabbrichino apparecchi destinati esclusivamente al mercato svizzero.

Il **capoverso 2** precisa che esiste la possibilità di apporre il simbolo sia sull'imballaggio che sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchio, se non può essere apposto sull'apparecchio, ad esempio perché le sue dimensioni non lo consentono.

Secondo il **capoverso 3**, chi è soggetto all'obbligo di ripresa deve indicare nei propri punti di vendita che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente a scopo di smaltimento. Dove esattamente nel negozio e secondo quali modalità, è deciso caso per caso dal gestore del punto di vendita.

4.5 Articolo 5 Obbligo di restituzione

L'obbligo che incombe al proprietario dei rifiuti di restituire gli apparecchi usati ai centri di ripresa corrispondenti esiste già nell'articolo 3 della vigente ORSAE. Con la presente modifica sono ora soggetti esplicitamente a questo obbligo di restituzione anche i componenti di apparecchi, poiché si intende garantire che anche questi siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.

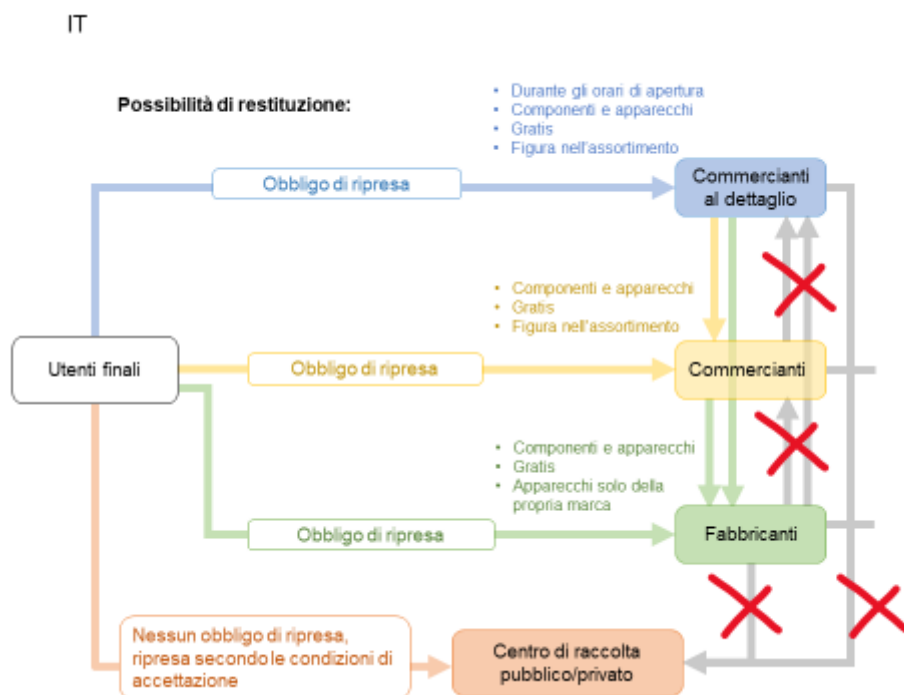
Sono a disposizione numerose possibilità di restituzione: presso un commerciante al dettaglio, un commerciante o un fabbricante. Gli apparecchi usati possono anche essere restituiti a un centro pubblico di raccolta o un centro privato di raccolta di un'azienda di smaltimento che offre questo tipo di servizio. È ammessa anche la restituzione in occasione delle raccolte organizzate dai Comuni.

Da notare che a differenza dei soggetti con obbligo di ripresa definiti all'articolo 6, le aziende di smaltimento (compresi i centri privati di raccolta) e i centri pubblici di raccolta non sono obbligati a riprendere (gratuitamente) gli apparecchi e i loro componenti. Piuttosto offrono i propri servizi su base volontaria per i quali possono applicare condizioni di accettazione particolari. Per queste attività, le aziende di smaltimento (compresi i centri privati di raccolta) e i centri pubblici di raccolta hanno facoltà di esigere pagamenti dall'organizzazione privata o, qualora partecipino a una soluzione settoriale, dalla rispettiva organizzazione di categoria. Possono altresì chiedere contributi finanziari per lo smaltimento ai proprietari dei rifiuti che forniscono loro apparecchi e componenti. Se tuttavia i soggetti senza obbligo di ripresa esigono denaro dagli utenti finali per lo smaltimento dei VAE ripresi, secondo la presente ordinanza un ulteriore compenso per lo stesso servizio non è ammesso.

4.6 Articolo 6 Obbligo di ripresa

L'articolo 6 disciplina a quali condizioni i soggetti con obbligo di ripresa devono riprendere (gratuitamente) gli apparecchi e i loro componenti. La figura 3 offre una panoramica delle diverse possibilità di restituzione e condizioni di ripresa.

Figura 3: Panoramica delle possibilità di restituzione e delle condizioni di ripresa



Gli obblighi di ripresa differenziati che incombono su commercianti e fabbricanti, riportati all'articolo 4 della vigente ORSAE, si sono rivelati efficaci e vengono ripresi con alcune integrazioni nella nuova ordinanza.

Il **capoverso 1** disciplina l'obbligo di ripresa cui sono soggetti i fabbricanti (e quindi anche gli importatori) che non forniscono direttamente gli apparecchi agli utenti finali. Questi devono riprendere gratuitamente soltanto gli apparecchi e i loro componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate. Ciò significa, ad esempio, che non devono riprendere i PC di tutte le marche (contrariamente ai commercianti che hanno nel proprio assortimento PC di una o più marche), ma solo quelli della «propria». L'obbligo di ripresa si applica a utenti finali, commercianti al dettaglio e commercianti.

Secondo il **capoverso 2**, i commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti al genere che figura nel loro assortimento commerciale, a prescindere dalla marca degli apparecchi. Ciò significa che se, ad esempio, un commerciante vende solo prodotti Apple è tenuto a riprendere anche prodotti HP o Lenovo. Componenti separati possono essere ad esempio dischi fissi integrati o schede grafiche che vengono venduti come pezzi di ricambio. L'obbligo di ripresa gratuita si applica nei confronti degli utenti finali così come dei commercianti al dettaglio. Esso vale anche per i commercianti che offrono apparecchi elettrici o elettronici non in permanenza, bensì nel quadro di azioni periodiche. Per ragioni logistiche, l'obbligo di ripresa non si applica ai commercianti che svolgono azioni una tantum.

Il **capoverso 3** stabilisce che i commercianti al dettaglio devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti al genere che figura nel loro assortimento commerciale, a prescindere dalla marca degli apparecchi. Anche i fabbricanti e gli importatori che forniscono apparecchi in un punto di vendita nel commercio al dettaglio a proprio nome direttamente agli utenti finali devono riprendere gratuitamente dagli utenti finali in loco tutti i generi di apparecchi che figurano nel loro assortimento, poiché in quel caso fungono anche da commercianti al dettaglio. In tale circostanza, l'obbligo di ripresa si applica soltanto nei confronti degli utenti finali. Per facilitare il più possibile agli utenti finali la restituzione di apparecchi e componenti presso i punti di vendita, gli apparecchi devono essere ripresi dai punti di vendita durante tutto l'orario di apertura, e non soltanto ad esempio in una finestra temporale

ristretta. Di regola, gli accessori (ad es. CD) possono essere restituiti anche nel commercio al dettaglio; al riguardo non esiste tuttavia alcun obbligo di ripresa.

Il **capoverso 4** chiarisce che l'obbligo di ripresa gratuita dei componenti di apparecchi per tutti i soggetti all'obbligo di ripresa si applica esclusivamente nei confronti degli utenti finali. Questi devono avere la possibilità di restituire gratuitamente singoli componenti (ad es. dischi fissi sostituiti). I soggetti all'obbligo di ripresa, invece, non sono tenuti alla ripresa gratuita nei confronti delle officine di riparazione che smontano a fini commerciali gli apparecchi usati, rimuovono componenti facilmente riutilizzabili o da usare come pezzi di ricambio e restituiscono soltanto i componenti privi di valore. Le officine devono smaltire o far smaltire nel rispetto dell'ambiente e a proprie spese i componenti non utilizzabili (cfr. art. 8 cpv. 2). I commercianti e i fabbricanti possono quindi rifiutare la ripresa gratuita e lo smaltimento di componenti privi di valore o esigere un'indennità per lo smaltimento se questi rifiuti sono conferiti ad esempio in grandi quantità da persone che smontano o riparano VAE.

Secondo il **capoverso 5** i commercianti e i fabbricanti che non forniscono apparecchi agli utenti finali e non gestiscono quindi alcun punto di vendita possono affidare la ripresa a terzi. Ad esempio, un fabbricante di frigoriferi non è tenuto a prendere in consegna nella sua sede apparecchi usati delle sue marche che vengono ripresi nei negozi specializzati in elettronica. Può decidere che la consegna debba avvenire in un altro luogo, ad esempio direttamente presso l'impresa di riciclaggio. Per questo motivo non devono insorgere costi supplementari per il commerciante al dettaglio soggetto all'obbligo di ripresa.

4.7 Articolo 7 Protezione dei dati

Questo articolo rimanda d'ora in avanti espressamente alle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati per il caso in cui siano riutilizzati degli apparecchi (cfr. artt. 1 e 8). I soggetti con obbligo di ripresa, i gestori di raccolte pubbliche nonché le aziende di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali siano memorizzati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1). Sono interessati anche i centri privati di raccolta o le aziende che ripristinano e rivendono apparecchi. In particolare, devono garantire che i dati personali presenti sui dispositivi di archiviazione siano eliminati sugli apparecchi rimessi in commercio se la persona interessata può partire dal presupposto della loro eliminazione (cfr. art. 4 LPD). Agli utenti finali spesso manca la competenza tecnica necessaria per eliminare definitivamente i dati sugli apparecchi restituiti, quali ad esempio PC, portatili, tablet o smartphone. Nella prassi, finora, gli apparecchi restituiti al commerciante al dettaglio o ai centri pubblici di raccolta sono stati riutilizzati solo di rado. Fanno eccezione i telefoni cellulari e gli smartphone che gli utenti finali restituiscono ai commercianti al dettaglio. Se in futuro saranno rimessi in commercio più apparecchi secondo gli articoli 1 e 8, la protezione dei dati sarà un elemento importante per tutelare i diritti della personalità degli utenti finali.

4.8 Articolo 8 Obbligo di smaltimento

Capoverso 1: I fabbricanti, gli importatori, i commercianti soggetti all'obbligo di ripresa, le aziende di smaltimento che prendono direttamente in consegna gli apparecchi come pure i gestori di raccolte pubbliche e di centri di raccolta devono smaltire gli apparecchi che non rimettono in commercio o a loro volta passano ad altri soggetti con obbligo di ripresa (ad es. il commerciante all'importatore). Come già illustrato all'articolo 1, ai sensi dell'economia circolare il riutilizzo degli apparecchi funzionanti o riparabili è possibile e auspicabile.

I rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici sono, a seconda delle proprietà pericolose, «rifiuti soggetti a controllo» oppure «rifiuti speciali» secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). Nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif; RS 814.610.1) vengono indicate, ai codici dei rifiuti, le voci e le classificazioni corrispondenti. Lo smaltimento di tali apparecchi deve pertanto avvenire presso un'azienda che disponga

dell'apposita autorizzazione cantonale secondo l'OTRif. Conformemente all'OTRif, le esportazioni degli apparecchi usati a scopo di smaltimento devono essere autorizzate dall'UFAM.

Il **capoverso 2** è una precisazione e spiega in modo chiaro che i detentori devono smaltire o far smaltire a proprie spese in modo rispettoso dell'ambiente gli apparecchi e i componenti che non vengono consegnati a parti soggette all'obbligo di ripresa, aziende di smaltimento o centri pubblici di raccolta. In linea di principio si tratta di rifiuti per i quali la presente ordinanza non prevede alcun obbligo di ripresa *gratuita* per terzi soggetti all'obbligo di ripresa o per i quali una ripresa gratuita è stata rifiutata secondo la presente ordinanza da una parte soggetta all'obbligo di ripresa (ad es. componenti di imprese di smontaggio).

I detentori di rifiuti possono eseguire di propria iniziativa le necessarie attività di smaltimento se dispongono delle conoscenze richieste, possiedono le autorizzazioni necessarie e rispettano le prescrizioni per uno smaltimento rispettoso dell'ambiente (art. 9 ORSAE). In alternativa, i detentori di questi rifiuti possono delegare il compito, spesso dietro pagamento di un'indennità, a terzi abilitati a svolgere tali attività, che pure in questo contesto sono tenuti a osservare l'obbligo di restituzione secondo l'articolo 5. In altre parole, se non possono smaltire loro stessi gli apparecchi e i componenti in modo rispettoso dell'ambiente, devono consegnarli a un commerciante, un fabbricante, a un'azienda di smaltimento o a un centro pubblico di raccolta.

4.9 Articolo 9 Requisiti per lo smaltimento

Il **capoverso 1** corrisponde all'articolo 6 ORSAE in vigore, completato da requisiti aggiuntivi. In linea di principio, lo smaltimento di tutti gli apparecchi e i componenti deve avvenire in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. Secondo l'articolo 7 capoverso 6^{bis} LPAmb, lo smaltimento comprende le operazioni di raccolta, trasporto, deposito provvisorio, trattamento, riciclaggio e deposito definitivo.

La **lettera a** stabilisce che gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l'uomo e per l'ambiente devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali. Questo concerne ad esempio le batterie contenenti litio, i dispositivi di illuminazione contenenti mercurio o gli apparecchi di cui possono fare parte, gli apparecchi contenenti amianto, gli apparecchi refrigeranti contenenti CFC o gli apparecchi che includono sostanze radioattive. Nell'aiuto all'esecuzione dell'UFAM di cui all'articolo 33 viene ulteriormente precisato il rapporto con questi apparecchi e componenti. In tale contesto lo smaltimento di apparecchi contenenti materiale radioattivo, in particolare di interruttori e di rivelatori d'incendio secondo il capitolo 7 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501).

La **lettera b** sancisce che i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive devono essere eliminati e smaltiti separatamente nelle prime fasi del processo di trattamento. Secondo l'aiuto all'esecuzione dell'UFAM, gli apparecchi, i componenti e le sostanze sono suddivisi in due gruppi. I componenti del primo gruppo devono essere eliminati prima di qualsiasi trattamento meccanico, mentre quelli del secondo gruppo devono essere eliminati completamente al più tardi durante il trattamento meccanico. Rientrano nel primo gruppo, ad esempio, gli interruttori e i dispositivi di illuminazione contenenti mercurio, i componenti contenenti CFC, gli apparecchi contenenti amianto, le cartucce dei toner e il vetro dei tubi catodici. Al secondo gruppo appartengono ad esempio le materie plastiche contenenti bromo. A seconda dell'accessibilità, delle dimensioni e delle loro proprietà, le batterie e i condensatori rientrano nel gruppo 1 o 2.

La **lettera c** definisce sul piano materiale quali componenti vanno riciclati, soprattutto quelli che contengono in particolare ferro, metalli di base e metalli preziosi, nonché materie plastiche e vetri. Si considerano metalli di base l'alluminio, il piombo, il rame, il nichel, lo zinco e lo stagno. Il riciclaggio di queste sostanze è già oggi una prassi corrente.

La **lettera d** introduce ora nell'articolo il recupero di metalli tecnologici rari. I metalli tecnologici rari sono metalli utilizzati nei prodotti ad alta tecnologia attuali e futuri e la cui frequenza media nella crosta terrestre è inferiore allo 0,01 per cento. Oltre ai metalli preziosi menzionati alla lettera c, il cui recupero già avviene, si tratta di metalli quali indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio, indispensabili per la fabbricazione di magneti, motori, monitor e altre applicazioni dell'elettrotecnica. La loro produzione primaria causa spesso gravi carichi inquinanti. Per motivi economici, sociali ed ecologici, pertanto, è opportuno recuperare questi metalli ove sia ecologicamente ragionevole ed economicamente sopportabile e si disponga delle tecnologie adeguate. L'adozione intende altresì incentivare l'innovazione di procedure o impianti che possano incrementare l'efficienza delle risorse.

La **lettera e** disciplina l'approccio a componenti non materialmente riciclabili, ad esempio materie plastiche che contengono agenti ignifughi proibiti o vetri che contengono piombo. Per tutte le frazioni combustibili sussiste secondo l'articolo 10 OPSR l'obbligo del trattamento termico, che si applica anche alle frazioni esportate in Paesi dove tale obbligo non è stabilito per legge. Il riciclaggio di frazioni combustibili per ottenere energia è definito «riciclaggio termico». Si parla di «eliminazione termica» per le procedure da cui non si recupera energia. Tutte le frazioni non riciclabili materialmente e non combustibili ed eventualmente combustibili che non bruciano per ragioni tecniche o di altra natura devono essere soggette a un trattamento che rispetti i requisiti del deposito definitivo secondo gli articoli 25 e 35 segg. OPSR e l'allegato 5 OPSR.

Il **capoverso 2** pone le basi affinché, ove necessario, determinati apparecchi siano raccolti separatamente, depositati provvisoriamente e infine riciclati, se ciò consentisse di decontaminarli secondo lo stato della tecnica da componenti nocivi o di riciclarne, aumentandone il valore, singole parti che non potrebbero essere altrimenti estratte dalla massa raccolta. L'aiuto all'esecuzione ORSAE dell'UFAM sullo stato della tecnica dello smaltimento degli apparecchi stabilisce gli apparecchi da raccogliere separatamente. Nella prassi odierna sono interessati ad esempio gli apparecchi refrigeranti contenenti CFC, gli schermi e le lampade contenenti mercurio o apparecchi di particolare valore come i telefoni mobili, i tablet e i portatili. La raccolta differenziata deve essere corroborata dallo stato della tecnica.

4.10 Articolo 10 Obbligo di pagare la tassa

L'**articolo 10** introduce per tutti i fabbricanti e importatori di apparecchi con sede sociale in Svizzera l'obbligo di versare una tassa di smaltimento anticipata secondo l'articolo 32a^{bis} LPAmb per tutti gli apparecchi e i componenti da loro messi in commercio. Per immissione in commercio si intende, in base all'articolo 3 lettera d della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto a terzi. Ai sensi della presente disposizione, anche il leasing si considera immissione in commercio dal momento che un prodotto viene consegnato a terzi. Di conseguenza, l'obbligo di pagare la tassa è esteso anche agli apparecchi presi in leasing.

Secondo le prescrizioni della LPAmb, la tassa deve essere versata su un conto della Confederazione a un'organizzazione privata incaricata dall'UFAM. Esistono già altre esperienze maturate con una tassa di questo tipo applicata alle pile (ORRPChim) e a bottiglie in vetro delle bevande (ordinanza sugli imballaggi per bevande, OIB; RS 814.621).

La tassa deve essere pagata una tantum per ogni apparecchio o, ad esempio, per ogni componente messo in commercio separatamente ad esempio come pezzo di ricambio. La tassa non si applica alla vendita di apparecchi usati ed eventualmente riparati, se tali apparecchi sono già stati messi in commercio in Svizzera come apparecchi nuovi.

All'obbligo di pagare la tassa sono soggette anche imprese e organizzazioni che importano apparecchi acquistati in Internet o attraverso altri canali, inizialmente per uso proprio, fornendoli a terzi solo in un secondo tempo (magari dopo un'ulteriore lavorazione). Come esempi al riguardo si possono citare le imprese generali che importano apparecchi da cucina

elettrici o elettronici per poi rivenderli sotto forma di cucine o unità abitative complete. Al momento della fornitura di questi apparecchi a terzi ha luogo una «immissione in commercio» ai sensi dell'articolo 10 ORSAE e, per questo motivo, le imprese in questione sottostanno all'obbligo di pagare la tassa. Le imprese e organizzazioni importatrici sono inoltre soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 13. Non è invece previsto alcun obbligo di pagare la tassa per gli apparecchi e i componenti che vengono importati o fabbricati e utilizzati esclusivamente per uso proprio poiché in tal caso non avviene alcuna fornitura a terzi (e, quindi, nemmeno un'immissione in commercio).

Attualmente le basi legali di livello superiore in vigore non consentono di prevedere una regolamentazione analoga per i soggetti privati che acquistano apparecchi direttamente all'estero oppure online tramite commercianti esteri. La riscossione della tassa direttamente presso gli utenti finali sarebbe contraria alla formulazione espressa dell'articolo 32a^{bis} LPAmb e comporterebbe un netto allontanamento dal principio della responsabilità del fabbricante. L'UFAM sta cercando di mettere a punto una soluzione con gli uffici federali interessati.

4.11 Articolo 11 Esenzione dall'obbligo di pagare la tassa

Il **capoverso 1** disciplina i criteri di esenzione che un'organizzazione di categoria alla quale aderiscono i fabbricanti di determinati apparecchi o generi/categorie di apparecchi o di componenti è tenuta a rispettare qualora i fabbricanti intendano chiedere all'UFAM l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa. Ad esempio, si considera organizzazione di categoria un'associazione di fabbricanti.

Lettera a: Un'organizzazione di categoria deve concludere una soluzione settoriale con le aziende di smaltimento, i trasportatori e i centri pubblici di raccolta interessati. La soluzione settoriale deve essere accettata da tutti gli attori della catena di smaltimento.

L'organizzazione settoriale deve agire secondo la legge federale sui cartelli (LCart; RS 251) e secondo la prassi della Commissione della concorrenza (WEKO), in particolare nello sviluppo della soluzione settoriale, compresa la determinazione dell'importo del CRA (cfr. pubblicazione COMCO: Diritto e politica della concorrenza (DPC 2005/2), pag. 251 e segg.) Segnatamente, i fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio devono decidere, indipendentemente l'uno dall'altro, se e in che misura scaricheranno il CRA sui consumatori. Conformemente alla **lettera b**, l'organizzazione di categoria deve garantire lo smaltimento rispettoso dell'ambiente di tutti gli apparecchi e i componenti del settore di fabbricanti in questione secondo lo stato della tecnica nonché la copertura di tutti i costi di smaltimento. Se concessa, l'esenzione si applica a tutti i fabbricanti che appartengono al settore indipendentemente dal fatto che paghino contributi finanziari all'organizzazione di categoria. I costi di smaltimento comprendono quindi anche i costi derivanti dallo smaltimento di apparecchi di fabbricanti che, pur facendo parte dello stesso settore, non pagano i contributi perché provvedono ad esempio autonomamente allo smaltimento. La responsabilità per la copertura di tutti i costi di smaltimento del settore di pertinenza compete all'organizzazione di categoria.

La **lettera c** obbliga l'organizzazione di categoria ad assicurare alle aziende di smaltimento, ai trasportatori e ai centri pubblici di raccolta indennità a copertura dei costi per i singoli servizi di smaltimento degli apparecchi e dei componenti. Ciò consente altresì di evitare che i centri pubblici di raccolta debbano sovvenzionare trasversalmente i costi della raccolta dei VAE con la tassa di base.

La **lettera d** stabilisce che l'organizzazione di categoria ha la responsabilità di finanziare e di mettere a disposizione degli interessati informazioni volte a promuovere la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio degli apparecchi da loro fabbricati. Tra queste figurano, ad esempio, campagne informative sulle possibilità di restituzione o sui contenuti di sostanze nocive e materiali di valore degli apparecchi ecc.

Secondo la **lettera e**, l'organizzazione di categoria deve inoltre erogare un congruo contributo sui costi che insorgono all'organizzazione privata e all'UFAM per i compiti seguenti:

- pubblicazione di un rapporto specialistico sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti ripresi in Svizzera nell'anno precedente e sul loro smaltimento (art. 21 cpv. 2);
- affidamento a terzi di incarichi volti ad accertare e a verificare lo stato della tecnica, sviluppare un piano dei controlli tecnici e stilare i bilanci sui flussi di materiali e di sostanze (art. 21 cpv. 3);
- affidamento a terzi di incarichi per i controlli (art. 31);
- accertamento degli apparecchi immessi sul mercato (art. 13) nonché raccolti e smaltiti e dei flussi di materiali ad essi connessi (art. 29).

La **lettera f** esige che l'organizzazione di categoria disponga di mezzi propri a sufficienza per garantire la copertura di tutti i costi di smaltimento per un periodo di un anno. In tal modo si assicura per un ulteriore anno lo smaltimento rispettoso dell'ambiente di tutti gli apparecchi e i componenti del settore di fabbricanti in questione secondo lo stato della tecnica. In questo modo si garantisce anche il tempo sufficiente per trovare un'eventuale soluzione successiva che consenta di assoggettare di nuovo alla tassa i fabbricanti che rientrano in questa soluzione settoriale, in particolare nel caso in cui, ad esempio, una soluzione settoriale dovesse decadere.

Il **capoverso 2** chiarisce che l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa viene decisa dall'UFAM per un periodo massimo di cinque anni. I fabbricanti devono presentare le domande su base collettiva attraverso la loro organizzazione di categoria entro il 31 marzo. Al più tardi entro il 30 settembre dell'anno antecedente, l'UFAM decide in merito all'esenzione per l'anno successivo.

Capoverso 3: Se un settore di fabbricanti viene esentato, ogni anno al più tardi entro il 30 giugno l'organizzazione di categoria deve presentare all'organizzazione privata un rapporto annuale sull'andamento degli affari, nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione, che illustri le attività svolte nell'anno precedente. Questo rapporto deve contenere gli elementi seguenti (art. 22 cpv. 1 lett. a, b, d ed e per analogia):

- il consuntivo annuale e il rapporto di revisione;
- il peso complessivo degli apparecchi immessi sul mercato nell'anno precedente e l'ammontare dei contributi riscossi;
- il peso complessivo degli apparecchi per i quali sono state versate indennità per il trasporto o il trattamento;
- l'elenco dei fabbricanti aderenti alla soluzione settoriale.

Il **capoverso 4** precisa le disposizioni della presente ordinanza alle quali non sono assoggettati i fabbricanti che vengono esentati dall'obbligo di pagare la tassa. Irrilevanti per i soggetti esentati dalla tassa sono l'articolo 12 che ne disciplina l'ammontare così come gli articoli da 14 fino a 18 che regolano la riscossione, l'impiego e il rimborso della tassa nonché i pagamenti nell'ambito del sistema obbligatorio. Anche l'intera sezione 4 relativa all'organizzazione privata e al gruppo di esperti così come l'articolo 30 sulla logistica di smaltimento non contemplano regole che interessano direttamente un settore con una soluzione settoriale esentato dall'obbligo di pagare la tassa.

4.12 Articolo 12 Ammontare della tassa

Il **capoverso 1** definisce il quadro per il tetto massimo della TSA riscossa dall'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione.

Lettera a: Gli importi da 0,01 centesimi a 7 franchi per chilogrammo di peso degli apparecchi si orientano ai prezzi attuali dei contributi di riciclaggio anticipati previsti dal corrente sistema di finanziamento volontario e coprono, stando ai dati odierni, i costi di smaltimento degli apparecchi. Nell'ottica di un sistema di ripartizione, le tasse attualmente riscosse attraverso la vendita di nuovi apparecchi servono a finanziare lo smaltimento dei vecchi apparecchi che oggi finiscono nella raccolta. Quando si fissa la tassa si tiene conto di tutti i costi e proventi dello smaltimento di un tipo di apparecchio, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita dei materiali riciclabili recuperati, per cui la tassa va a ripagare tutti i costi non coperti. La TSA deve essere calcolata per i singoli apparecchi e finanziarne anche lo smaltimento. Non deve verificarsi un sovvenzionamento trasversale, ad esempio da schermi che prevedono una TSA elevata agli apparecchi più piccoli con una TSA più bassa.

La **lettera b** stabilisce che la tassa può ammontare in via eccezionale a 40 franchi per chilogrammo di apparecchi. Un importo di tale entità è necessario visto che in singoli casi, a causa di loro proprietà pericolose, certi apparecchi necessitano di uno smaltimento particolare, i cui costi possono superare il limite indicato al capoverso 1. Un esempio è dato dalle lampade a scarica a gas ad alta intensità e ad alta pressione, i cui costi di smaltimento possono superare il limite massimo di 7 franchi al chilogrammo a causa delle elevate esigenze in materia di sicurezza.

In altri casi, il riciclaggio di determinati apparecchi può autofinanziarsi se gli introiti dei materiali riciclabili recuperati coprono i costi di smaltimento; gli apparecchi in questione devono quindi essere esentati dalla TSA conformemente al **capoverso 2**.

In base al **capoverso 3**, che precisa l'articolo 32a^{bis} capoverso 2 frase 2 LPAmb, le tariffe dettagliate sono fissate dal DATEC in un'ordinanza, riesaminate periodicamente e, se necessario, adeguate alla situazione del mercato.

Nel determinare l'ammontare della tassa per i diversi tipi di apparecchi, l'UFAM, oltre alle raccomandazioni del gruppo di esperti, si basa anche sull'esperienza dei sistemi attuali ed esegue, se necessario, ulteriori studi o analisi. Infine presenterà al DATEC una sua presa di posizione. Secondo l'articolo 32a^{bis} LPAmb, la responsabilità di stabilire l'ammontare della tassa incombe al DATEC.

4.13 Articolo 13 Obbligo di notifica

Il **capoverso 1** disciplina l'obbligo di notifica degli assoggettati alla tassa nei confronti dell'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. Affinché questa possa disporre dei dati necessari per la riscossione della tassa, gli assoggettati devono notificarle il numero e il peso degli apparecchi immessi sul mercato. Il grado di dettaglio di queste notifiche, in particolare i generi di apparecchi che devono essere differenziati, viene stabilito dall'organizzazione privata. La frequenza della notifica prescritta per i fabbricanti e gli importatori è in linea di principio mensile; ciononostante l'organizzazione privata è libera di concordare con i singoli soggetti altre scadenze, in casi debitamente giustificati.

Il **capoverso 2** definisce l'obbligo di notifica per i fabbricanti esentati dall'obbligo di pagare la tassa. Essi devono notificare annualmente, entro il 31 marzo, all'organizzazione privata la quantità di apparecchi e di componenti immessi sul mercato nell'anno precedente.

Capoverso 3: Il grado di dettaglio delle notifiche di cui ai capoversi 1 e 2, in particolare i generi di apparecchi che devono essere differenziati, è stabilito dall'organizzazione privata, la quale mette a disposizione a tal fine degli appositi moduli.

4.14 Articolo 14 Riscossione della tassa

I **capoversi 1 e 2** riflettono le disposizioni di natura amministrativa applicabili alla riscossione della TSA, così come contenute anche nell'ORRPChim che, con risultati soddisfacenti, disciplina l'analoga tassa sulle pile.

Il **capoverso 3** stabilisce che la tassa viene versata su conti della Confederazione indicati dall'UFAM. L'organizzazione privata non deve aprire un conto proprio a tal fine. In questo modo si garantisce che l'UFAM mantenga sempre il controllo sul conto e l'accesso ad esso.

I **capoversi 4 e 5** disciplinano la collaborazione dell'UFAM e dell'organizzazione privata con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). In linea di principio è previsto che gli assoggettati alla tassa effettuino personalmente la notifica all'organizzazione privata. Questo capoverso fornisce tuttavia la base giuridica che consente all'UFAM di concordare con l'AFD la riscossione delle tasse e lo scambio di dati. Se in base a indizi ritiene che, ad esempio, l'importatore non adempia all'obbligo di notifica secondo l'articolo 13, l'organizzazione privata può ottenere dall'AFD i dati di cui dispone sulle importazioni dell'impresa in questione. L'autorità doganale non provvederà ad effettuare rilevazioni particolari e i dati verranno trasmessi per come figurano nelle dichiarazioni doganali. Vi è la possibilità che questi dati vengano utilizzati in forma anonima per analisi statistiche. Non sono previsti controlli speciali all'importazione da parte dell'AFD.

4.15 Articolo 15 Impiego della tassa

L'articolo stabilisce le attività che possono essere finanziate tramite la TSA.

Lettera a: I proventi della TSA sono impiegati per indennizzare l'intero smaltimento di apparecchi e componenti, a partire dalla raccolta, dal trattamento, dal deposito provvisorio attraverso il trasporto fino al riciclaggio e al deposito definitivo (conformemente alla definizione giuridica di «smaltimento» di cui all'art. 7 cpv. 6^{bis} LPAmb).

Lettera b: Gli oneri organizzativi per l'esecuzione della logistica di smaltimento, che secondo l'articolo 30 è svolta dai fabbricanti stessi oppure da un terzo incaricato da questi o in ultima battuta dall'organizzazione privata, sono indennizzati tramite la TSA.

Lettera c: Per attività di informazione e per l'esecuzione di studi, in particolare finalizzati alla promozione della raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio di apparecchi, non va impiegato più del 15 per cento degli introiti annui derivanti dalla tassa. Le attività di informazione possono ad esempio consistere in campagne sui mass media inerenti la raccolta differenziata e il riciclaggio degli apparecchi oppure campagne volte a migliorarne il tasso di restituzione da parte degli utenti finali. L'esecuzione di studi di ricerca e sviluppo, ad esempio per un miglior recupero delle risorse, deve essere approvata dall'UFAM. A tal fine occorre garantire che gli studi non servano interessi particolari, bensì siano per quanto possibile nell'interesse di tutti gli attori.

Lettera d: Se i fabbricanti o gli importatori esportano dalla Svizzera apparecchi per i quali è stata pagata una tassa, secondo l'articolo 17 sussiste il diritto a un rimborso di quest'ultima.

Lettera e: La TSA finanzia tutte le attività dell'organizzazione privata connesse all'esecuzione del mandato ricevuto dall'UFAM. Si tratta soprattutto dei costi per tutte le attività amministrative relative alla riscossione della TSA e al pagamento delle indennità.

Lettera f: Gli oneri organizzativi per le riunioni del gruppo di esperti e la gestione della segreteria (art. 28), come ad esempio le attività amministrative per l'organizzazione delle riunioni o i costi sostenuti per i locali, possono essere coperti dalla TSA. Non è invece previsto alcun gettone di presenza per i membri del gruppo di esperti.

Lettera g: Le spese dell'UFAM derivanti dall'adempimento dei compiti definiti nella presente ordinanza possono essere indennizzate tramite la TSA, come previsto nell'ORRPChim (all. 2.15 n. 6.5 lett. d).

Lettera h: I terzi incaricati dall'organizzazione privata del controllo e dell'aggiornamento dello stato della tecnica, della redazione del piano dei controlli tecnici nonché della creazione di bilanci dei flussi di materiali e di sostanze (art. 21 cpv. 3) ricevono un'indennità tramite la TSA.

Lettera i: L'esecuzione dei controlli tecnici conformemente all'articolo 31 è finanziata tramite la TSA.

Lettera j: La TSA finanzia la redazione di un rapporto specialistico pubblico (cfr. art. 21 cpv. 2) e l'elaborazione di altre informazioni da parte dell'organizzazione privata o del terzo da questa incaricato.

La **lettera k** integra le basi giuridiche secondo l'articolo 14 capoversi 4 e 5 ai fini di un'eventuale riscossione della TSA da parte dell'AFD. In questo caso, la TSA finanzierebbe le spese sostenute dall'AFD. Attualmente la riscossione da parte dell'AFD non è però prevista. Tuttavia, se in base a indizi ritiene che l'importatore non adempia all'obbligo di notifica secondo l'articolo 13, l'organizzazione privata può ottenere dall'AFD i dati di cui dispone sulle importazioni dell'impresa in questione. Questo onere è considerato come un servizio reso dall'AFD ad altri uffici federali e non è compensato tramite la TSA.

4.16 Articolo 16 Condizioni per il pagamento

L'articolo disciplina le procedure e i criteri in base ai quali l'organizzazione privata ordina il versamento delle indennità.

Per richiederle, occorre presentare una domanda motivata secondo il **capoverso 1** entro fine marzo dell'anno successivo all'attività svolta. L'organizzazione privata emana una decisione in proposito (cfr. art. 18 cpv. 3). Essa stabilisce la modalità concreta di pagamento e può predisporre moduli per la presentazione della domanda.

Non tutte le attività di raccolta danno luogo ad indennità tramite la tassa di smaltimento anticipata. I soggetti all'obbligo di ripresa possono riceverla, ad esempio, se riprendono molti più apparecchi rispetto a quelli venduti e devono dunque sostenere costi elevati per il deposito provvisorio. In sede di domanda, tali costi devono essere documentati. I centri di raccolta pubblici e privati non soggetti all'obbligo di ripresa ricevono un'indennità soltanto per i costi supplementari a destinazione vincolata, connessi alla raccolta di VAE. L'indennità deve coprire i costi supplementari specifici di un centro di raccolta di apparecchi gestito come azienda economicamente sana. Tutti i centri di raccolta sono comunque tenuti a rispettare lo stato della tecnica, ad esempio la separazione degli apparecchi contenenti sostanze nocive, l'utilizzo degli appositi contenitori ecc. Non hanno diritto all'indennità tramite TSA coloro che offrono abbonamenti o servizi di raccolta a pagamento o le raccolte effettuate da privati (v. anche tabella 1).

Tabella 1: Panoramica dell'indennità tramite TSA riservata a varie attività di raccolta.

Tipo di attività di raccolta	Indennità tramite TSA
Soggetti all'obbligo di ripresa	Sì*
Centro pubblico di raccolta Raccolta mobile su mandato di committenti pubblici (ad es. E-Tram)	Sì
Centro privato di raccolta presso aziende di smaltimento (ad es. impresa di riciclaggio, impresa di smontaggio)	Sì
Raccolte tramite abbonamenti a pagamento	No
Raccolta effettuata da privati (ad es. con auto propria, in garage)	No

* Solo ad esempio se riprendono molti più apparecchi rispetto a quelli venduti e devono dunque sostenere costi elevati per il deposito provvisorio.

Il **capoverso 2** stabilisce che l'organizzazione privata ordina i finanziamenti a terzi soltanto se l'attività di smaltimento avviene nel rispetto dell'ambiente, secondo lo stato della tecnica e criteri di economicità. Le misure volte a verificare queste condizioni sono, ad esempio, i controlli di cui all'articolo 31.

Capoverso 3: Per i pagamenti, l'organizzazione privata può disporre soltanto dei mezzi finanziari derivanti dalla TSA. Nel caso in cui siano insufficienti per coprire i costi dei compiti prescritti, dapprima devono essere compensate le attività proprie di cui all'articolo 15 lettera a. Il DATEC deve poi valutare, nel quadro dell'esame annuale secondo l'articolo 12 capoverso 3, se aumentare la tassa. L'organizzazione privata ordinerà di saldare le legittime fatture non appena i mezzi finanziari necessari saranno nuovamente disponibili, eventualmente dopo un adeguamento della tassa.

4.17 Articolo 17 Rimborso

Secondo il **capoverso 1**, i fabbricanti e gli importatori che esportano dalla Svizzera apparecchi per i quali è stata pagata una tassa hanno diritto a un rimborso di quest'ultima. Il rimborso è finanziato tramite la TSA (art. 15 lett. d).

Il **capoverso 2** stabilisce che l'ammontare del diritto al rimborso deve essere superiore ai 25 franchi perché possa essere pagato. Se il diritto al rimborso maturato nel corso di un anno civile è inferiore a tale ammontare, il diritto decade. Al di sotto di questo importo il rimborso non conviene a causa dell'onere amministrativo che comporta.

Il **capoverso 3** disciplina la procedura relativa alle richieste di rimborso, che possono essere inviate all'organizzazione privata per ogni semestre dell'anno civile e che devono tuttavia essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4.18 Articolo 18 Procedura

Il **capoverso 1** disciplina la procedura per gli apparecchi e i componenti che vengono esentati dalla tassa (art. 12 cpv. 2). Questi apparecchi e componenti sono elencati nell'ordinanza dipartimentale pubblicata dal DATEC (art. 2 cpv. 4).

I **capoversi 2, 3 e 4** disciplinano le questioni procedurali relative alle decisioni dell'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione e si allineano al modello previsto dall'ORRPChim per il finanziamento dello smaltimento delle pile nonché dall'OIB per il finanziamento del vetro usato. L'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione è autorizzata a emanare decisioni che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

4.19 Articolo 19 Mandato all'organizzazione privata

L'articolo disciplina i principi per il mandato all'organizzazione privata.

Secondo il **capoverso 1**, l'UFAM incarica della riscossione, dell'amministrazione fiduciaria e dell'impiego della TSA un'organizzazione privata idonea.

Il **capoverso 2** descrive i criteri di idoneità più importanti che un'organizzazione privata è tenuta a soddisfare per aspirare a un mandato dell'UFAM.

Secondo la **lettera a**, l'organizzazione privata deve avere sede in Svizzera. In questo modo si garantisce che l'esecuzione da parte dell'UFAM e la collaborazione significativa tra le parti soggette all'obbligo della tassa e le parti tenute a ritirare i rifiuti, le imprese di smaltimento e l'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione siano possibili a costi ragionevoli.

Secondo la **lettera b**, l'organizzazione e i suoi rappresentanti non possono svolgere alcuna attività economica che comporti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o lo smaltimento di attrezzature e componenti, né possono detenere posizioni dirigenziali o interessi in tali organizzazioni. Questa norma garantisce l'indipendenza dell'organizzazione privata nei confronti dei vari soggetti interessati lungo la catena di approvvigionamento e di smaltimento di attrezzature e componenti.

Secondo la **lettera c**, l'organizzazione privata deve avere capacità economiche o finanziarie sufficienti e quindi mezzi propri sufficienti per adempiere al mandato. L'organizzazione privata cui viene conferito il mandato fattura periodicamente alla Confederazione le proprie spese; i fondi sufficienti servono a garantire il funzionamento dell'azienda agricola fino al pagamento. Questa prova è già inclusa come requisito importante nell'appalto pubblico concernente il mandato secondo la legge sugli appalti pubblici. L'organizzazione privata che si aggiudica l'appalto deve presentare al DATEC un rapporto annuale con il resoconto delle sue attività.

Capoverso 3: L'UFAM stipula con l'organizzazione privata un contratto di diritto pubblico che sulla base dell'ordinanza le conferisce competenze di pubblici poteri, in particolare per quanto riguarda l'emanazione di decisioni. Secondo l'articolo 15a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11), il contratto può essere concluso per cinque anni al massimo. Il contratto stabilisce in particolare anche la quota massima della tassa che l'organizzazione privata può fatturare per le proprie attività. Il contratto contiene inoltre le condizioni e le conseguenze di una risoluzione anticipata.

4.20 Articolo 20 Disposizioni per l'organizzazione privata

L'articolo illustra le esigenze generali più rilevanti poste all'organizzazione privata e i principi che disciplinano il rapporto contrattuale tra la Confederazione e l'organizzazione privata da essa incaricata.

La **lettera a** disciplina l'istituzione di adeguati controlli interni della direzione (Sistema di controllo interno - SCI). La novità rispetto all'ORRPChim e all'OIB attualmente in vigore consiste nel fatto che, per garantire un'adeguata qualità della revisione, l'ufficio di revisione esterno deve dapprima ottenere l'approvazione dell'UFAM.

Secondo la **lettera b**, le tasse riscosse devono essere versate su uno o più conti della Confederazione a destinazione vincolata. In tal modo, la Confederazione dispone di diritti esclusivi d'accesso al conto e autorizza i versamenti dei proventi della tassa. L'organizzazione privata non ha accesso ai proventi della tassa. Sulla base dei diritti amministrativi conferiti può soltanto amministrarli a titolo fiduciario.

La **lettera c** precisa che l'organizzazione privata deve tutelare il segreto d'affari e di fabbricazione dei soggetti all'obbligo di pagamento della tassa e all'obbligo di ripresa nonché delle aziende di smaltimento. Alcuni esempi al riguardo sono i dati sulle vendite degli apparecchi, i

canali di distribuzione delle aziende di smaltimento o i proventi per determinati materiali e sostanze generati durante il processo di riciclaggio.

4.21 Articolo 21 Compiti dell'organizzazione privata

Secondo il **capoverso 1**, l'organizzazione privata riscuote e amministra la tassa fissata dal DATEC (art. 12 cpv. 3), Essa è responsabile di garantire che la tassa sia impiegata esclusivamente per le attività di cui all'articolo 15.

Il **capoverso 2** disciplina la pubblicazione di un rapporto tecnico-specialistico annuale. Il rapporto deve salvaguardare i segreti d'affari e di fabbricazione ed essere ultimato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Conformemente alla **lettera a**, quest'ultimo comprende, tra gli altri dati, informazioni sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti restituiti in Svizzera nell'anno precedente e sul loro smaltimento, indipendentemente dal fatto che gli apparecchi e i componenti siano stati smaltiti nell'ambito della logistica di smaltimento di cui all'articolo 30 o di una soluzione settoriale.

Secondo la **lettera b** contiene inoltre informazioni sulle ulteriori attività legate allo smaltimento di VAE, ivi incluse informazioni per il miglioramento del recupero delle sostanze riciclabili.

Il **capoverso 3** disciplina il controllo e l'aggiornamento dello stato della tecnica, tra cui anche la redazione di un piano dei controlli tecnici (art. 31) e, infine, il rilevamento dei dati necessari e dei bilanci dei flussi di materiali e di sostanze. Queste attività sono svolte da terzi incaricati dall'organizzazione privata su istruzione dell'UFAM. L'obiettivo è di far sì che le attività descritte siano svolte nell'ambito di un mandato di lungo periodo così da garantire la continuità tecnica. I terzi a cui affidare l'incarico potrebbero essere, ad esempio, una scuola universitaria professionale o un istituto di ricerca.

Lettera a: Il controllo e l'aggiornamento dello stato della tecnica impongono di seguire e considerare anche gli sviluppi innovativi in fatto di procedimenti, sicurezza, norme ecc. e di integrarli periodicamente nell'aiuto all'esecuzione (art. 33). Questo permette alla Svizzera di consolidare e rafforzare ulteriormente il suo ruolo di pioniera nel riciclaggio di VAE.

Lettera b: Sulla base dello stato della tecnica si deve redigere un piano dei controlli tecnici e garantirne il monitoraggio conformemente all'articolo 31. Il piano si applica a tutti i centri di raccolta e a tutte le aziende di smaltimento, indipendentemente dal fatto che operino nell'ambito della logistica di smaltimento di cui all'articolo 30 e/o in seno a una o più soluzioni settoriali. Il piano comprende ad esempio:

- il controllo di raccolta, trasporto, trasbordo, deposito e trattamento di apparecchi, quote di riciclaggio e di recupero, contabilità dei flussi delle sostanze, indici di rimozione delle sostanze inquinanti e adempimento degli obblighi di documentazione;
- le basi necessarie allo svolgimento dei controlli tecnici di cui all'articolo 31. Sono ivi compresi tutti i documenti quali liste di controllo, manuali per l'interpretazione dell'aiuto all'esecuzione, per la gestione degli scostamenti ecc.;
- la definizione della frequenza dei controlli, i quali devono essere effettuati almeno ogni due anni a seconda delle attività svolte dai centri di raccolta e dalle aziende di smaltimento.

Lettera c: Per produrre le statistiche sui flussi di materiali e di sostanze degli apparecchi e dei componenti restituiti in Svizzera nell'anno precedente e sul loro smaltimento nonché per controllare la contabilità dei flussi delle sostanze e il trasferimento delle frazioni generate, i dati necessari sono rilevati e analizzati secondo l'articolo 29, indipendentemente dallo smaltimento da parte delle aziende di smaltimento degli apparecchi e dei componenti nell'ambito

della logistica di smaltimento di cui all'articolo 30 o di una soluzione settoriale. In tale frangente devono restare salvaguardati i segreti d'affari e di fabbricazione.

4.22 Articolo 22 Vigilanza sull'organizzazione privata

I **capoversi 1 e 2** disciplinano la vigilanza della Confederazione sull'organizzazione privata da essa incaricata e si allineano all'efficace modello previsto dall'ORRPChim per il finanziamento dello smaltimento delle pile nonché dall'OIB per il finanziamento del vetro usato.

I **capoversi 3 e 4** disciplinano la presentazione del rapporto annuale dell'organizzazione privata. Quest'ultima deve stilare trimestralmente e presentare all'UFAM un rapporto sull'andamento degli affari, gli introiti e le spese e presentargli inoltre annualmente entro il 30 giugno un rapporto annuale delle attività svolte nell'anno precedente. Il rapporto è pubblicato dall'organizzazione privata salvaguardando il segreto d'affari e di fabbricazione, previa autorizzazione dell'UFAM.

4.23 Articolo 23 Costituzione ed elezione del gruppo di esperti

Il **capoverso 1** disciplina la composizione del gruppo di esperti. I membri del gruppo di esperti devono rappresentare in modo equo tutti i principali attori, in modo da tener conto dell'intero mercato e delle diverse sfide. A differenza dei tre sistemi di finanziamento su base volontaria esistenti, quindi ogni attore della catena di ripresa e di smaltimento può fare sentire la sua voce in tutta trasparenza.

Secondo la **lettera a**, il gruppo di esperti è composto da due rappresentanti ciascuno per le associazioni delle aziende di smaltimento, dei fabbricanti, dei commercianti e dei commercianti al dettaglio.

In base alla **lettera b** sono altresì presenti un rappresentante ciascuno per i Cantoni, per le associazioni dei trasportatori, dei Comuni e di tutela dei consumatori.

Il **capoverso 2** stabilisce che le associazioni sono responsabili della nomina annuale dei propri rappresentanti. Ciò non esclude, tuttavia, che un membro possa permanere all'interno del gruppo di esperti per più anni. La rappresentanza cantonale, invece, cambia annualmente e garantisce un adeguato rispetto dei vari Cantoni e delle regioni linguistiche.

Il **capoverso 3** prevede che l'UFAM possa, in casi debitamente giustificati di cui al capoverso 1, nominare un massimo di tre membri ulteriori rappresentanti degli attori interessati. Questa competenza può ad esempio risultare opportuna nel momento in cui, soprattutto a seguito delle mutate condizioni di mercato, dovesse evidenziarsi una rappresentanza insufficiente di determinati attori nel gruppo di esperti. In questi casi, i nuovi rappresentanti di interessi devono essere coinvolti nel gruppo di esperti. Con queste prescrizioni, la dimensione massima del gruppo è limitata a 15 membri, un numero che gli consente di restare operativo all'atto pratico.

4.24 Articolo 24 Compiti del gruppo di esperti

Capoverso 1: Il compito del gruppo di esperti consiste nel fornire all'UFAM raccomandazioni motivate in merito ai punti specificati di seguito. Le raccomandazioni vengono accolte dall'organizzazione privata e dall'UFAM come parere specialistico e, qualora ritenute opportune, recepite o, ove necessario, adeguate. La competenza decisionale spetta all'UFAM, la definizione dell'esatto ammontare della TSA compete formalmente al DATEC.

Lettera a: Il gruppo di esperti fornisce raccomandazioni sulle domande di esenzione dall'obbligo di pagare la tassa presentate dalle organizzazioni di categoria secondo l'articolo 11.

Lettera b: Il gruppo di esperti raccomanda l'ammontare concreto della tassa per i rispettivi apparecchi. I singoli membri del gruppo di esperti hanno interessi economici opposti: I fabbricanti vogliono che il CRA si mantenga al livello più basso possibile, dato il suo impatto diretto sul prezzo dei loro prodotti. I punti di raccolta, i trasportatori e i riciclatori, invece, sono interessati ad avere tariffe più alte per coprire i loro costi. Tuttavia, la concorrenza non esiste solo tra i fabbricanti e gli attori della catena di ripresa e di smaltimento, ma anche tra i singoli attori all'interno della stessa.

L'ammontare della tassa deve tenere conto delle attività di cui all'articolo 15 e deve essere determinato secondo principi di mercato. La tassa deve essere riesaminata periodicamente e adeguata alla situazione del mercato.

Oltre alle raccomandazioni del gruppo di esperti, cui l'UFAM attribuisce valore di perizia, l'UFAM può attingere anche alle esperienze dei sistemi esistenti e, se necessario, effettuare ulteriori studi (studi di benchmarking, indagini statistiche o analisi) volti a determinare l'importo della tassa.

Non sono consentiti accordi preliminari e accordi di mercato tra i singoli rappresentanti del settore all'interno di un settore o con altri settori, in particolare per quanto riguarda l'entità della tassa relativa ai singoli apparecchi. Nella misura in cui i membri del gruppo di esperti raccolgono dati statistici (in particolare sui prezzi e sui costi) per l'esecuzione dei loro compiti, occorre garantire che questi dati siano messi a disposizione dei membri e di altri circoli solo in forma aggregata (ad es. valore medio, mediana, quantili diversi) e che siano stati raccolti secondo criteri di rappresentatività. Questo per garantire ogni esclusione di accordi che violino le norme sui cartelli.

Lettera c: Il gruppo di esperti raccomanda l'adozione di condizioni quadro che i diversi attori (centri di raccolta, trasportatori, aziende di riciclaggio, auditor ecc.) sono tenuti a rispettare al momento di determinare gli importi delle indennità per le singole attività secondo l'articolo 15, in particolare le attività di smaltimento di cui all'articolo 15 lettera a. Le condizioni quadro possono ad esempio vietare i sovvenzionamenti trasversali. Occorre anche garantire che i centri pubblici di raccolta gestiti dai Comuni ricevano un'indennità a copertura dei costi delle loro attività di raccolta dei VAE, in modo da prevenire un sovvenzionamento trasversale a carico della tassa di base prevista per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Inoltre, i criteri di assegnazione possono essere collegati non solo al prezzo conveniente ma anche a criteri ecologici. Le condizioni quadro devono essere adattate alle condizioni di mercato e riviste periodicamente.

Lettera d: Dal momento che i proventi derivanti dal recupero di materiali riciclabili (ad es. ferro, rame, alluminio e oro) dipendono in larga misura dal mercato delle materie prime, il gruppo di esperti deve elaborare raccomandazioni su un modello di compensazione delle oscillazioni di prezzo, da integrare nell'indennità per le aziende di riciclaggio. Questa disposizione riflette già la prassi odierna (cosiddetto modello indicizzato).

Lettera e: Il gruppo di esperti esprime raccomandazioni in merito ad un piano per il controllo dei flussi di materiali, in particolare per la distribuzione tra le aziende di smaltimento degli apparecchi raccolti nonché dei loro componenti. Le raccomandazioni illustrano, ad esempio, le condizioni quadro di mercato per le gare d'appalto a garanzia che tutti gli operatori godano delle medesime opportunità di candidarsi per la logistica di smaltimento. Il piano può stabilire inoltre ulteriori condizioni quadro, quali la definizione delle regioni di smaltimento al fine di accorciare le distanze di trasporto.

Lettera f: Il gruppo di esperti raccomanda un piano per la logistica di smaltimento dei VAE da svolgersi nel rispetto delle esigenze ambientali ed economiche e secondo lo stato della tecnica. Il piano deve stabilire le condizioni quadro della logistica di smaltimento che, secondo l'articolo 30, è principalmente organizzata ed eseguita dai fabbricanti, dai commercianti nonché dai commercianti al dettaglio o da un soggetto terzo da questi incaricato. Il gruppo può, ad esempio, esprimere disposizioni sulla modalità di trasporto (su rotaia, su gomma). I

piani logistici esistenti devono essere tenuti in considerazione. Più in generale, si deve garantire un'organizzazione della logistica di smaltimento snella, trasparente e rispettosa dell'ambiente.

Il **capoverso 2** stabilisce che il gruppo di esperti può in qualsiasi momento avanzare all'UFAM ulteriori proposte di smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici. Un ulteriore importante compito del gruppo di esperti è quello di promuovere il dialogo tra i gruppi di interesse e di fornire consulenza all'UFAM.

4.25 Articolo 25 Riunioni del gruppo di esperti

Il **capoverso 1** disciplina la frequenza delle riunioni del gruppo di esperti.

Il **capoverso 2** definisce i compiti dell'organizzazione privata in seno al gruppo di esperti. Le riunioni di quest'ultimo vengono convocate e accompagnate dall'organizzazione privata. Alle riunioni prende parte almeno un rappresentante della stessa, il quale garantisce il rispetto del regolamento interno del gruppo di esperti e stila per l'UFAM un rapporto riassuntivo sui contenuti, sulle attività e sui risultati della riunione.

Secondo il **capoverso 3**, in caso di necessità il gruppo di esperti può invitare alle riunioni ulteriori esperti per questioni specifiche.

Il **capoverso 4** stabilisce che un rappresentante dell'UFAM partecipi alle riunioni in qualità di osservatore.

4.26 Articolo 26 Raccomandazioni del gruppo di esperti

Conformemente al **capoverso 1**, le raccomandazioni del gruppo di esperti si considerano adottate con l'approvazione di più della metà dei membri aventi diritto di voto. I rappresentanti dell'UFAM e dell'organizzazione privata non hanno diritto di voto. Qualora il gruppo di esperti non riesca ad accordarsi, le opinioni della minoranza vengono espresse in modo trasparente. Rinunciando all'unanimità e documentando le opinioni della minoranza, viene assicurata la possibilità di una migliore valutazione dei pro e dei contro delle raccomandazioni.

I **capoversi 2 e 3** disciplinano la verifica delle raccomandazioni e di eventuali opinioni della minoranza da parte dell'UFAM. Riguardo alla raccomandazione concernente l'ammontare della tassa (art. 24 lett. b), quest'ultimo fornisce un proprio parere al DATEC sulla base di tale verifica. Inoltre, l'UFAM esamina le altre raccomandazioni dell'articolo 24 capoverso 1 lettere c-f, le approva o le adegua, se del caso.

Secondo il **capoverso 4**, su istruzione dell'UFAM, l'organizzazione privata provvede ad attuare le raccomandazioni approvate dall'UFAM riguardo i contributi di indennità, al modello per compensare le oscillazioni di prezzo, al piano per il controllo dei flussi di materiali e al piano per la logistica di smaltimento (art. 24 lett. c-f).

Il **capoverso 5** stabilisce le conseguenze della mancata formulazione di una raccomandazione da parte dei membri del gruppo di esperti secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere a-f o dell'esistenza di un particolare motivo per lo scostamento. In questo caso l'organizzazione privata, su istruzione dell'UFAM, può affidare l'elaborazione delle raccomandazioni a terzi che dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche.

4.27 Articolo 27 Deliberazioni del gruppo di esperti

L'articolo precisa che le consultazioni del gruppo di esperti avvengono senza ammissione di pubblico.

4.28 Articolo 28 Segreteria del gruppo di esperti

In base al **capoverso 1**, la segreteria del gruppo di esperti è gestita dall'organizzazione privata.

Conformemente al **capoverso 2**, quest'ultima elaborerà un regolamento interno il quale, fra le altre cose, riporterà in maggiore dettaglio le prescrizioni e le norme decisionali del gruppo di esperti. Il regolamento interno verrà presentato all'UFAM per l'approvazione.

4.29 Articolo 29 Obbligo di notifica dei flussi di materiali e di sostanze

Secondo il **capoverso 1** i soggetti con obbligo di ripresa, i centri privati di raccolta e i centri pubblici di raccolta (incluse le raccolte) devono notificare entro fine marzo dell'anno successivo la quantità e il genere di apparecchi e di componenti presi in consegna nell'anno precedente. Queste notifiche devono essere effettuate indipendentemente dal fatto che dallo smaltimento degli apparecchi e dei componenti nell'ambito della logistica di smaltimento di cui all'articolo 30 o di una soluzione settoriale da parte dei soggetti con obbligo di ripresa, dei centri privati di raccolta e dei centri pubblici di raccolta. L'UFAM prescrive i dettagli delle notifiche, come la categorizzazione degli apparecchi (ad es. apparecchi refrigeranti, lampade, apparecchi di grandi dimensioni, apparecchi di piccole dimensioni), e li illustra in particolare nell'aiuto all'esecuzione. Il rapporto viene confrontato con le notifiche per quanto riguarda le indennità (cfr. art. 16 cpv. 1). Si tiene conto inoltre dell'obbligo di presentare un rapporto secondo l'OTRif e l'OPSR, in modo da prevenire il più possibile doppie notifiche.

Il **capoverso 2** impone l'obbligo per le aziende di smaltimento, ad eccezione dei centri privati di smaltimento, di notificare all'organizzazione privata entro fine marzo dell'anno successivo i loro registri commerciali dei flussi di materiali e di sostanze dell'anno precedente. Anche queste notifiche sono indipendenti dal fatto che le aziende di smaltimento abbiano smaltito gli apparecchi e i componenti nell'ambito della logistica di smaltimento di cui all'articolo 30 o di una soluzione settoriale. L'UFAM, di concerto con tutti i diretti interessati, prescrive i dettagli delle notifiche, come la categorizzazione degli apparecchi (ad es. apparecchi refrigeranti, lampade, apparecchi di grandi dimensioni, apparecchi di piccole dimensioni), e li illustra nell'aiuto all'esecuzione. Si tiene conto dell'obbligo di presentare un rapporto secondo l'OTRif e l'OPSR, in modo da evitare il più possibile doppie notifiche.

Ai sensi della **lettera a**, i registri dei flussi di sostanze devono contenere i dati relativi alla quantità di tutti gli apparecchi e i componenti importati, esportati e immagazzinati nell'anno precedente.

Secondo la **lettera b** devono specificare altresì la quantità e il genere di tutte le sostanze nocive scaricate, di tutti i materiali riciclabili e non riciclabili nonché la loro composizione e le quantità immagazzinate nell'anno precedente.

Sulla scorta di tali dati si possono calcolare, con un bilancio, la quantità degli apparecchi lavorati nonché la quantità delle frazioni generate nel processo di smaltimento dalla rispettiva impresa (metalli, materie plastiche, sostanze inquinanti ecc.). Questo consente di procedere ad una valutazione del processo sia quantitativa (ad es. se siano stati effettivamente lavorati tutti gli apparecchi ripresi) sia qualitativa (purezza delle frazioni generate).

In base alla **lettera c** occorre inoltre fornire le informazioni sul trasferimento e su eventuali trattamenti successivi. Se gli apparecchi e i componenti vengono consegnati nel loro insieme oppure le frazioni generate e/o recuperate (metalli, materie plastiche, sostanze nocive ecc.) vengono consegnate ai partner che ne effettuano il trattamento successivo, i destinatari devono essere noti. Si tratta ad esempio di altre aziende di riciclaggio dei VAE, impianti metallurgici, aziende di riciclaggio delle materie plastiche e del vetro o di impianti di incenerimento di rifiuti speciali in Svizzera e all'estero. Queste informazioni consentono di controllare se i partner che effettuano il trattamento successivo dispongono delle autorizzazioni necessarie

per l'accettazione e se i processi di smaltimento applicati sono conformi al diritto. Non è ad esempio consentito depositare definitivamente all'estero senza apposito trattamento le frazioni combustibili soggette all'obbligo di trattamento termico secondo l'articolo 10 OPSR, nonostante la legislazione locale lo consenta.

Conformemente al **capoverso 3**, l'UFAM può ordinare l'obbligo di notifica di ulteriori dati rilevanti a fini esecutivi. Anche tali disposizioni sono concordate con i diretti interessati e, se del caso, definite nell'aiuto all'esecuzione. Può trattarsi di dati relativi a determinati materiali di destinazione come i metalli tecnologici rari, che oggi non vengono ancora rilevati nell'ambito dei registri commerciali dei flussi di sostanze.

4.30 Articolo 30 Logistica di smaltimento

I fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio che aderiscono a una soluzione settoriale secondo l'articolo 11 devono essere in grado di organizzare ed eseguire autonomamente la logistica di smaltimento (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a). L'articolo 30 garantisce che la logistica di smaltimento continui ad essere organizzata interamente dall'economia privata anche per quei settori che sottostanno all'obbligo di pagare la tassa conformemente all'articolo 10.

Capoverso 1: La logistica di smaltimento copre l'organizzazione concreta del trasporto degli apparecchi dai centri di raccolta fino alle aziende di riciclaggio. Le relative condizioni quadro sono fissate dal piano del gruppo di esperti secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f. È certamente possibile che nell'ambito di questo piano le soluzioni logistiche attuali dei commercianti o delle aziende di riciclaggio siano mantenute.

Analogamente ai fabbricanti, anche i commercianti e i commercianti al dettaglio che non aderiscono a una soluzione settoriale secondo l'articolo 11 possono organizzarsi ed eseguire autonomamente la logistica di smaltimento come erano soliti fare finora. Per ridurre il proprio onere, possono altresì affidare il compito a terzi. In tal ambito devono essere assicurati i piani del gruppo di esperti di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f. Nel rispetto delle condizioni quadro di questi piani i fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio o i terzi da loro incaricati possano gestire autonomamente la logistica e affidare tale compito ad esempio ai trasportatori e alle imprese di smaltimento. I costi della logistica di smaltimento possono essere fatturati all'organizzazione privata secondo l'articolo 15 lettera b.

Capoverso 2: Se i fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio non sono in grado di eseguire la logistica di smaltimento secondo le prescrizioni del gruppo di esperti (art. 24 cpv. 1 lett. e ed f), ad esempio perché non riescono ad accordarsi su una procedura comune, l'organizzazione privata affida l'esecuzione della logistica di smaltimento a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Gli incaricati devono collaborare in tal ambito con l'UFAM, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate, tenendo conto dei piani logistici esistenti.

4.31 Articolo 31 Controllo

Il **capoverso 1** disciplina il controllo tecnico presso i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento. I controlli assicurano che la raccolta e lo smaltimento avvengano in base agli stessi standard sull'intero territorio svizzero, in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. Questi aspetti sono nell'interesse tanto dei fabbricanti in qualità di responsabili del finanziamento dello smaltimento degli apparecchi quanto delle aziende di smaltimento svizzere, cui si applicano i medesimi requisiti. I controlli vengono effettuati indipendentemente dal fatto che i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento smaltiscano gli apparecchi e i componenti nell'ambito della logistica di smaltimento di cui all'articolo 30 o di una soluzione settoriale. Essendo lecito ipotizzare che in futuro i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento raccoglieranno e smaltiranno gli apparecchi

sia per una o più soluzioni settoriali che per la logistica di smaltimento di cui all'articolo 30, si potranno prevenire doppiioni nonché garantire un controllo di elevata qualità secondo criteri uniformi sull'intero territorio svizzero. I traguardi raggiunti in tal senso dai gestori attuali del sistema di finanziamento saranno conservati.

I controlli sono svolti da terzi qualificati e indipendenti, su incarico dell'organizzazione privata. Il mandato ricade nella disciplina degli appalti pubblici e resterà nell'economia privata. Al fine di garantire controlli di elevata qualità svolti secondo criteri uniformi sull'intero territorio svizzero, è indispensabile una stretta collaborazione tra gli auditor e i terzi che stilano il piano di controllo tecnico.

Secondo l'articolo 21 capoverso 3, l'organizzazione privata (art. 19) affida la redazione del piano di controllo tecnico a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Il piano si basa sull'aiuto all'esecuzione dell'ORSAE di cui all'articolo 33 relativo allo stato della tecnica e comprende, ad esempio, il controllo di raccolta, trasporto, trasbordo, deposito e trattamento degli apparecchi, quote di riciclaggio e di recupero, contabilità dei flussi di sostanze, indici di rimozione delle sostanze inquinanti e adempimento degli obblighi di documentazione. I dati comunicati secondo l'articolo 29 fungono da base per il controllo. Il piano stabilisce inoltre la frequenza dei controlli che, a seconda delle attività svolte dai centri di raccolta e dalle aziende di smaltimento, devono avvenire almeno ogni due anni. Nella prassi odierna, ad esempio, le aziende di riciclaggio con trattamento meccanico sono sottoposte a controlli annuali, mentre le aziende di smontaggio che svolgono esclusivamente il trattamento manuale sono soggette a controlli biennali.

Il **capoverso 2** stabilisce che, su richiesta, i risultati dei controlli possano essere messi a disposizione delle autorità cantonali competenti, ad esempio per agevolare la procedura di autorizzazione secondo l'OTRif. È previsto che l'organizzazione privata riceva da ciascun auditor un rapporto aggregato, senza accesso diretto ai dati raccolti in sede di controllo. Si garantisce così una netta delimitazione tra l'organizzazione privata, che fornisce denaro e materiale, e l'azienda di smaltimento.

Ai sensi del **capoverso 3**, su richiesta, una sintesi dei risultati può essere messa a disposizione delle organizzazioni di categoria secondo l'articolo 11 nel rispetto del segreto d'affari e di fabbricazione. Si garantisce così che, all'occorrenza, le organizzazioni di categoria vengano informate sulla conformità delle loro imprese di riciclaggio.

4.32 Articolo 32 Esecuzione

Il presente articolo corrisponde all'articolo 11a della previgente ORSAE. Conformemente alle disposizioni generali della LPAmb sulla competenza esecutiva (art. 36 segg. LPAmb), l'esecuzione dell'ORSAE spetta per principio ai Cantoni, salvo che la presente ordinanza non la attribuisca alla Confederazione. Restano salvi gli obblighi legali di rispettare il segreto d'affari e di fabbricazione.

4.33 Articolo 33 Aiuto all'esecuzione dell'UFAM

L'articolo obbliga l'UFAM a elaborare un aiuto all'esecuzione sullo smaltimento degli apparecchi e la collaborazione in tal ambito con i Cantoni e i settori interessati. Poiché l'ordinanza stessa si limita a prescrivere i principi e gli obiettivi dello smaltimento degli apparecchi secondo modalità rispettose dell'ambiente, gli aiuti all'esecuzione relativi allo stato della tecnica assumono grande importanza. Per l'aiuto all'esecuzione si tiene conto delle normative, degli accordi settoriali e dei marchi già esistenti, ad esempio della **norma svizzera EN 50625**.

4.34 Articolo 34 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'articolo rimanda semplicemente ad una contemporanea modifica di altri atti normativi, specificati in allegato al presente documento.

4.35 Articolo 35 Disposizioni transitorie

Il **capoverso 1** corrisponde sostanzialmente all'articolo 5 capoverso 2 della previgente ORSAE. Esso stabilisce che chi è soggetto all'obbligo di ripresa per un periodo di transizione dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022 deve continuare ad assicurare lo smaltimento degli apparecchi versando contributi finanziari a un sistema di finanziamento privato (SENS, SWICO o SLRS). Durante questa fase di transizione della durata di un anno e mezzo, necessaria per designare e rendere operativa secondo il diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione un'organizzazione privata di cui all'articolo 19, l'esazione dei contributi di riciclaggio volontari e il pagamento delle indennità si svolgono esclusivamente come in precedenza attraverso i sistemi di finanziamento privati.

Ai soggetti con obbligo di ripresa che non aderiscono ad alcun sistema di finanziamento privato (i cosiddetti «fruitori clandestini») durante questa fase si applicano i medesimi obblighi previgenti: essi devono provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi (lett. a), indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi e smaltiti (lett. b), infine registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento (lett. c). Su richiesta, l'UFAM e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.

Conformemente al **capoverso 2**, le disposizioni che disciplinano l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa (art. 11) entrano in vigore il 1° gennaio 2022. I fabbricanti che dal 1° gennaio 2023 intendono chiedere l'esenzione da tale obbligo devono presentare la domanda all'UFAM attraverso la loro organizzazione di categoria al più tardi entro il 31 marzo 2022. Entro il 30 settembre 2022, l'UFAM decide in merito all'esenzione per l'anno successivo. I **sistemi settoriali** predisposti finora dall'**economia privata** e da altre organizzazioni di categoria hanno così la possibilità di presentare all'UFAM una domanda di esenzione secondo l'articolo 11 ed essere esentati dall'obbligo di pagare la tassa a condizione che vengano adempiuti i requisiti previsti a tal fine. Dal momento che l'obbligo di rimessa della tassa di cui all'articolo 10 entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2023, gli attori, qualora desiderino essere esentati dall'obbligo di pagamento, hanno un anno e mezzo di tempo circa dall'entrata in vigore della nuova ORSAE per adottare eventuali provvedimenti organizzativi e concludere accordi interni al settore.

Secondo il **capoverso 3**, a partire dal 1° gennaio 2023, tutti i fabbricanti e gli importatori soggetti all'obbligo di pagare la tassa che non sono stati esentati secondo l'articolo 11 devono versare all'organizzazione privata incaricata dall'UFAM una tassa per gli apparecchi messi in commercio e notificare la quantità e il peso complessivo degli apparecchi da loro immessi sul mercato (art. 10 e artt. da 12 fino a 14). Per i fabbricanti e gli importatori esentati, l'obbligo di notifica di cui all'articolo 13 capoverso 2 si applica parimenti a partire dal 1° gennaio 2023.

Inoltre, dal 1° gennaio 2023, l'organizzazione privata decide e paga le indennità per le diverse attività specifiche allo smaltimento secondo l'articolo 15. A partire da tale data le aziende di smaltimento, i soggetti con obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta, i trasportatori nonché altri terzi che chiedono pagamenti per le attività secondo l'articolo 15 lettere a e b devono far pervenire la propria richiesta motivata all'organizzazione privata (art. 16). Sempre a partire da tale data si possono presentare le richieste di rimborso (art. 17).

Capoverso 4: Per le nuove categorie di apparecchi inserite nell'ORSAE «Strumenti medici», «Strumenti di sorveglianza e di controllo», «Distributori automatici» e «Pannelli fotovoltaici» si applica un periodo di transizione di un anno e mezzo dall'entrata in vigore dell'ordinanza, e precisamente per gli articoli 4 (Obbligo di etichettatura e d'informazione), 5 (Obbligo di restituzione), 6 (Obbligo di ripresa), 9 (Requisiti per lo smaltimento) e 31 (Controllo). In questo modo si concede ai settori interessati un congruo periodo di tempo affinché realizzino i presupposti necessari per il rispetto delle disposizioni dell'ORSAE.

4.36 Articolo 36 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021, con riserva dei casi a disciplina speciale di cui all'articolo 35.

5 Modifica di altri atti normativi

L'ORSAE vigente del 14 gennaio 1998 è abrogata integralmente e sostituita dalla versione totalmente rivista.

Contestualmente alla revisione dell'ORSAE devono essere modificate anche l'ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Le modifiche riguardano, da una parte, la vigilanza esercitata dall'UFAM sulle organizzazioni private che, su suo mandato, riscuotono la TSA obbligatoria su bottiglie di vetro e pile. Tali diritti di vigilanza e gli obblighi di controllo interno imposti alle organizzazioni private devono essere uniformati in tutte le ordinanze che danno attuazione all'articolo 32a^{bis} LPAmb, a prescindere che siano inerenti allo smaltimento di VAE, imballaggi per bevande o pile.

D'altra parte, è necessario equiparare la OIB alle direttive ORSAE e ORRPChim per quanto riguarda l'utilizzo della TSA obbligatoria come indennità per le spese sostenute dall'UFAM in qualità di organo di vigilanza sull'organizzazione privata.

5.1 Ordinanza sugli imballaggi per bevande

Articolo 12 capoverso 1 lettera g: Le spese dell'UFAM derivanti dall'adempimento dei compiti definiti nella presente ordinanza possono essere indennizzate tramite la TSA, come previsto nell'ORRPChim (all. 2.15 n. 6.5 lett. d).

L'**articolo 15 capoverso 3** disciplina l'istituzione di adeguati controlli interni della direzione. La novità consiste nel fatto che, per garantire un'adeguata qualità della revisione, l'ufficio di revisione esterno deve ottenere l'approvazione dell'UFAM.

5.2 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

L'**allegato 2.15 numero 6.7 capoverso 3** disciplina l'istituzione di adeguati controlli interni della direzione. La novità consiste nel fatto che, per garantire un'adeguata qualità della revisione, l'ufficio di revisione esterno deve ottenere l'approvazione dell'UFAM.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

I nuovi compiti descritti di seguito saranno affidati alla divisione competente dell'UFAM e richiedono la creazione di almeno un posto di lavoro a tempo pieno. Il finanziamento di questo posto avverrà con i proventi della TSA e/o con i contributi adeguati versati dai fabbricanti esentati secondo l'ORSAE. Si tratta dei compiti supplementari seguenti:

- lavorazione delle domande di esenzione (art. 11);
- collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (art. 14);
- bando e aggiudicazione del mandato a un'organizzazione privata (art. 19);
- collaborazione con l'organizzazione privata (specificamente artt. 15, 18, 21 e 29);
- vigilanza sull'organizzazione privata (art. 22);
- collaborazione con il gruppo di esperti (artt. 24, 25 e 26);
- redazione di un aiuto all'esecuzione (art. 33);
- emanazione di un'ordinanza dipartimentale sui concreti apparecchi e i loro componenti (art. 2 cpv. 4) e l'ammontare della tassa (art. 12 cpv. 3).

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

Dalle nuove disposizioni dell'ORSAE non conseguono compiti esecutivi supplementari per i Cantoni. I Cantoni saranno tenuti a eseguire l'ORSAE come fatto sinora, salvo che la presente ordinanza non attribuisca esplicitamente l'esecuzione alla Confederazione (art. 32). Al fine di sostenere l'esecuzione dell'ordinanza, i risultati dei controlli svolti sulle aziende di smaltimento possono essere messi a disposizione delle autorità cantonali competenti (art. 31), ad esempio per agevolare la procedura di autorizzazione ai sensi della OTRif.

Secondo l'articolo 23 i Cantoni hanno ora un loro rappresentante nel gruppo di esperti. La persona designata cambia ogni anno e viene nominata tenendo conto in modo adeguato delle regioni linguistiche.

6.3 Ripercussioni per i Comuni

Le nuove disposizioni dell'ORSAE faranno sì che i centri pubblici di raccolta gestiti dai Comuni o su loro mandato ricevano un'indennità a copertura dei costi per la loro attività di raccolta dei VAE. Si intende così evitare un sovvenzionamento trasversale a scapito della tassa di base prevista per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

I Comuni sono ora presenti con un loro rappresentante nel gruppo di esperti secondo l'articolo 23.

6.4 Ripercussioni per l'economia

Con le nuove disposizioni dell'ORSAE proposte, le ripercussioni principali sull'economia sono legate al passaggio da un sistema di finanziamento volontario a uno obbligatorio. Tuttavia, i fabbricanti e gli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici possono, nell'ambito di una soluzione settoriale, chiedere l'esenzione dal sistema di finanziamento obbligatorio; a tal fine devono presentare apposita domanda e adempiere determinati criteri. Alla luce di questa situazione iniziale sono ipotizzabili due scenari per il futuro sistema di finanziamento e di ripresa dei VAE in Svizzera.

6.4.1 Scenario A: sistema di finanziamento con la sola TSA

Nello scenario A, il cambio di sistema avrà conseguenze in particolare per i tre gestori del sistema di finanziamento volontario (SWICO Recycling, SENS e SLRS).

Nel nuovo sistema di finanziamento obbligatorio i proventi della TSA saranno gestiti nell'economia privata da un'organizzazione privata designata dalla Confederazione, la quale si occuperà della riscossione della tassa e del pagamento dei servizi connessi allo smaltimento dei VAE. Il sistema obbligatorio prevederà infatti un'unica organizzazione privata, con una conseguente riduzione degli oneri amministrativi.

Oggi la logistica di smaltimento è organizzata dai gestori del sistema di finanziamento volontario, in particolare da SWICO Recycling e SENS e-Recycling. Con la soluzione di finanziamento obbligatoria, la logistica sarà ancora interamente affidata all'economia privata. La responsabilità di organizzare tale logistica sarà affidata a soggetti con obbligo di ripresa dei VAE, che possono farlo direttamente in prima persona oppure tramite soggetti terzi incaricati. Se non sarà possibile in tal modo organizzare e gestire un'efficiente logistica di smaltimento, l'organizzazione privata conferirà tale compito a terzi, che saranno tenuti a salvaguardare le conquiste dell'odierna logistica di smaltimento ritenute utili.

La logistica di smaltimento continuerà dunque a rimanere affidata all'economia privata e al mercato.

A condizione che ricevano l'incarico dal settore, è ipotizzabile che questa attività sia svolta da uno o più organizzatori attuali della logistica in forma congiunta.

Parimenti interessati sono i commercianti e gli importatori in Svizzera che finora non partecipavano a un sistema di finanziamento volontario (vendita di apparecchi elettrici ed elettronici senza CRA) così come gli acquirenti commerciali diretti o gli acquirenti commerciali di apparecchi elettrici ed elettronici in Internet all'estero senza CRA (ad es. importazione di cucine complete da parte di imprese generali nell'edilizia). Questi ultimi perdono un vantaggio concorrenziale (non giustificato) poiché d'ora in avanti anche le importazioni commerciali dirette e gli acquisti commerciali effettuati in Internet all'estero saranno acquisiti dal sistema di finanziamento. Per questi operatori, il cambio di sistema comporterà maggiori spese poiché in futuro dovranno notificare la quantità di apparecchi che immettono in commercio. Il sistema di finanziamento obbligatorio garantisce che tutti i fabbricanti e gli importatori siano soggetti alle medesime condizioni per quanto riguarda il pagamento anticipato dei costi di smaltimento che dovranno sostenere successivamente.

Data la dimensione del settore, per l'insieme dell'economia, ossia in relazione al PIL, non sono prevedibili ripercussioni. A livello macroeconomico si produrranno modificazioni del mercato senza maggiori costi né maggiori spese.

6.4.2 Scenario B: sistema di finanziamento con TSA e CRA

In questo scenario, per i fabbricanti e gli importatori non esentati nonché le loro attuali organizzazioni di categoria valgono le ripercussioni descritte nello scenario A.

Dacché i fabbricanti e gli importatori, attraverso le loro organizzazioni di categoria, possono chiedere l'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa e continuare a organizzarsi in un sistema di finanziamento volontario, il cambio di sistema può avere solo conseguenze limitate per i tre gestori del sistema di finanziamento volontario (SWICO Recycling, SENS eRecycling e SLRS). Condizione indispensabile a tal fine è che l'organizzazione di categoria nuova o esistente soddisfi tutti i criteri di esenzione. Tra cui figurano innanzitutto la garanzia di uno smaltimento degli apparecchi e dei componenti in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica nonché la copertura di tutti i costi di smaltimento. Questi ultimi comprendono anche i costi che insorgono al sistema se taluni fabbricanti di un settore esentato non versano i contributi di riciclaggio anticipati. Questi costi devono essere sostenuti integralmente, come accade già oggi, dall'organizzazione di categoria esentata. Di nuovo c'è che l'organizzazione di categoria deve assicurare alle aziende di smaltimento e ai centri pubblici di raccolta indennità a copertura dei costi per lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti. Siccome oggi queste indennità non sempre riescono a coprire i costi, si prevedono maggiori costi per l'organizzazione di categoria.

Rispetto al sistema odierno vengono ridistribuiti alcuni compiti. D'ora in avanti, l'organizzazione privata avrà la responsabilità di rilevare i dati delle vendite sull'intero territorio svizzero, delle quantità raccolte e smaltite, dei flussi di materiali e, infine, di stilare un rapporto tecnico-specialistico. L'analisi dei flussi di materiali, l'evoluzione dello stato della tecnica e i controlli verranno eseguiti da terzi indipendenti, su incarico dell'organizzazione privata. L'organizzazione di categoria esentata dovrà erogare annualmente all'organizzazione privata un contributo adeguato ai costi sostenuti per queste attività. Dal momento che il genere dei compiti rimarrà invariato e già oggi sono per la maggior parte eseguiti da terzi, non si prevedono aumenti dei costi.

Nello scenario B, le logistiche di smaltimento del sistema di finanziamento obbligatorio e della(e) soluzione(i) settoriale(i) procedono in parallelo. È ipotizzabile che alcuni centri pubblici di raccolta e aziende di smaltimento opereranno per più sistemi. Poiché già oggi i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento devono effettuare le loro notifiche sui flussi di materiali e/o fatturare a vari sistemi e l'organizzazione privata funge da «single point of contact» per le notifiche dei flussi di materiali, non sono attese né consistenti maggiori spese né maggiori costi.

Per i fabbricanti e gli importatori che aderiscono già oggi a un sistema di finanziamento volontario e, previa domanda presentata attraverso la loro organizzazione di categoria, sono stati esentati secondo l'articolo 11 non cambierà nulla nemmeno dopo l'entrata in vigore della nuova ORSAE.

Per l'insieme dell'economia, ossia in relazione al PIL, anche in questo scenario non sono prevedibili ripercussioni data la dimensione del settore. A livello macroeconomico si produrranno altre modificazioni del mercato di minore entità senza maggiori costi né maggiori spese.

6.4.3 Sicurezza finanziaria dello smaltimento

Il nuovo sistema di finanziamento obbligatorio può garantire meglio la sicurezza finanziaria dello smaltimento rispetto al sistema volontario, a patto che tutti i fabbricanti e importatori vi partecipino così da raggiungere la copertura dei costi dello smaltimento. Anche le importazioni commerciali dirette o gli acquisti commerciali effettuati in Internet all'estero saranno assoggettati ad un'unica tassa prima di giungere sul mercato svizzero. Le relative lacune di finanziamento mostrate dal sistema volontario attualmente vigente saranno colmate.

Le soluzioni settoriali devono garantire che a tutti i costi di smaltimento corrispondano delle indennità a copertura dei costi. Con la possibilità di esentare un determinato settore dall'obbligo di pagare la tassa permane tuttavia il rischio che non tutti i fabbricanti e gli importatori appartenenti a tale settore aderiscano alla soluzione settoriale. Gli apparecchi di questi fabbricanti e importatori possono pertanto continuare a giungere sul mercato e, da ultimo, nel sistema di smaltimento di una soluzione settoriale senza CRA. Le organizzazioni di categoria interessate hanno la responsabilità diretta di colmare e di ridurre al minimo dette lacune di finanziamento.

6.4.4 Pari opportunità sul mercato

Il sistema di finanziamento obbligatorio garantisce che tutti i fabbricanti e importatori siano soggetti alle medesime condizioni per quanto riguarda il pagamento anticipato dei costi di smaltimento che dovranno sostenere successivamente.

6.4.5 Innovazione e sicurezza dell'investimento

Il sistema di finanziamento obbligatorio esclude il rischio di lacune di finanziamento, come possono invece verificarsi nel sistema volontario. Le aziende di riciclaggio potranno così investire in tutta sicurezza nel rinnovamento della tecnologia di recupero o in soluzioni innovative.

6.5 Ripercussioni per l'economia domestica

Le disposizioni della nuova ORSAE proposte non si ripercuotono sulle economie domestiche. L'articolo 3 dell'ORSAE già prevede l'obbligo per il proprietario dei rifiuti di restituire le apparecchiature in questione agli appositi punti di raccolta. Ora si intende esplicitamente assoggettare all'obbligo di restituzione anche i componenti degli apparecchi, al fine di garantire anche il loro smaltimento nel rispetto dell'ambiente. In pratica, le parti soggette all'obbligo di ripresa delle apparecchiature già riprendono i componenti, per cui questo chiarimento si limita ad adeguare le disposizioni alla prassi corrente. Come in passato, le economie domestiche possono usufruire di un'ampia gamma di opzioni. Possono infatti restituire i loro apparecchi o componenti a un rivenditore, a un concessionario o a un fabbricante. I vecchi apparecchi possono essere consegnati a un centro di raccolta pubblico o privato di un'impresa di smaltimento dei rifiuti, purché offra tali servizi. È consentito anche il ritorno alle manifestazioni di raccolta organizzate dai Comuni.

Nemmeno il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti si ripercuote sulle economie domestiche. Gli attuali sistemi di finanziamento volontario già prevedono una TSA al momento dell'acquisto di un apparecchio. Con l'introduzione di una TSA, l'UFAM parte dal presupposto che l'entità degli importi attuali resterà sostanzialmente invariata. Indipendentemente dal fatto che il finanziamento avvenga da parte di un'organizzazione privata o nell'ambito di un sistema volontario, i costi amministrativi saranno simili.

6.6 Ripercussioni per l'ambiente

Ai sensi dell'economia circolare, lo scopo dell'ORSAE è quello di garantire uno smaltimento rispettoso dell'ambiente degli apparecchi elettrici ed elettronici e dei loro componenti. Lo smaltimento è incentrato sul riciclaggio materiale. Inoltre si intende esplicitamente consentire anche il riutilizzo. Nella maggior parte dei casi, il riutilizzo degli apparecchi usati, dei singoli componenti o il riciclaggio delle materie prime ha infatti, un impatto inferiore sull'ambiente rispetto a quello esercitato dalla fabbricazione e dall'utilizzo di apparecchi nuovi. La durata di vita prolungata determina inoltre una riduzione dei flussi di rifiuti.

Con l'estensione del campo d'applicazione dell'ORSAE agli apparecchi incorporati nei veicoli e nelle costruzioni, la cui estrazione è possibile con un onere proporzionato e il cui riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica, aumenta il potenziale di recupero dei componenti riciclabili. Si possono così sostituire le materie prime primarie con materie prime secondarie derivanti dallo smaltimento ecocompatibile degli apparecchi.

La revisione integrale dell'ORSAE contiene inoltre la base giuridica per un riciclaggio ottimizzato dal punto di vista ambientale. I requisiti per lo smaltimento prevedono ora il recupero dei metalli tecnologici rari come l'indio, il gallio, il germanio, il neodimio e il tantalio, laddove esistono gli opportuni procedimenti o impianti e sia ragionevole sotto il profilo ecologico ed economico. Anche questo porta a una sostituzione delle materie prime primarie, la cui estrazione viene spesso effettuata a fronte di un grave inquinamento ambientale, mentre il carico inquinante dovuto al recupero è spesso notevolmente più contenuto.

6.7 Ripercussioni per la salute

La presente revisione dell'ORSAE non ha ripercussioni per la salute. Gli apparecchi che contengono sostanze nocive continueranno ad essere smaltiti presso impianti idonei, secondo le esigenze ecologiche e lo stato della tecnica. Il costante miglioramento del riciclaggio dei VAE produrrà un maggiore risparmio di risorse grazie all'aumento dell'economia circolare, con vantaggi indiretti per la salute.